

**MISURA: 311 DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE**
AZIONE : 1 - Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

I mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali. Ai fini della valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, risulta strategico lo sviluppo di una serie di attività connesse, correlate con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, ambientali, didattico-formative, turistiche e ricreative svolte dall'impresa, sia per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito che per rafforzare e diffondere la valenza e la portata di questo nuovo ruolo.

La Misura prevede il sostegno degli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato, e precisamente per la creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali (agrinidi, attività assistite con animali, horticultural therapy, ecc.), fattorie didattiche, fattorie creative (produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie (servizi ambientali, ecc.).

1.2 - Obiettivi**1.2.1 - Obiettivi specifici**

- A. consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando la diversificazione economica;
- B. favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;
- C. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura;
- D. promuovere attività complementari a quella agricola nei settori dei servizi e della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale;

1.2.2 - Obiettivi operativi

- a. incentivare progettualità ed iniziative di diversificazione delle attività agricole, accentuando l'attenzione sulla funzione sociale dell'impresa agricola, in relazione alle specifiche potenzialità dei diversi territori;
- b. favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall'impresa agricola utilizzando prevalentemente prodotti aziendali;
- c. promuovere lo sviluppo delle nuove funzioni dell'impresa agricola relative ad attività terapeutico-riabilitative, di integrazione sociale, lavorativa e imprenditoriale di persone svantaggiate, didattiche e di servizi per l'infanzia.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento. Sono esclusi i Poli urbani (aree A) e le aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale,

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA.

Rispetto dei limiti stabiliti dal regime “de minimis” ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01).

Ubicazione UTE (Unità tecnico economica) nel territorio regionale.

Le imprese già iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici non possono presentare domanda per interventi strutturali e attrezzature per attività di ospitalità collegate all’attività di servizio di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere d) ed e) sulla presente misura.

I richiedenti per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 dovranno presentare con la domanda di aiuto una lettera di intenti sottoscritta dal responsabile individuato da ciascun Ente richiamato al medesimo punto, da cui risulti evidente l’interesse dell’Ente allo svolgimento delle attività di servizio che l’impresa agricola sarà in grado di offrire a seguito della realizzazione degli investimenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi previsti

Investimenti strutturali e acquisto di attrezzature che siano necessari per la realizzazione nell’azienda agricola di attività di:

1: Fattoria Sociale

1.1 offerta delle seguenti tipologie, individuate e definite negli allegati A e B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007:

- a) micro-nidi (allegato A)
- b) servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (allegato B)
- c) servizi ludico-ricreativi/ludoteche (allegato B)
- d) mini alloggi per anziani (allegato B)
- e) comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità (allegato B)

1.2 offerta di servizio di nido in famiglia

1.3 offerta di servizi, realizzati in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, Comuni, finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e relazionale (ad esempio: attività assistita con l’impiego di animali, horticultural therapy, ecc.), all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili.

Ai fini del presente bando, le imprese agricole gestori delle tipologie di offerta di cui al punto 1.1 e fornitrici di servizi di cui al punto 1.2 e 1.3 ,vengono definite Fattorie sociali.

2: Fattoria Didattica come definita dalla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003.

3: Trasformazione e lavorazione delle produzioni aziendali, al fine di ottenere prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, con esclusione di interventi per la produzione di energia.

3.1.1 Interventi

- ristrutturazione, adeguamento di fabbricati al fine di realizzare stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o adeguarli ai relativi standard previsti dalle normative specifiche (es. DGR n. 70/2003, DGR n. 84/2007, normative igieniche sanitarie, ecc.) anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;
- acquisto attrezzature e beni durevoli funzionali allo svolgimento dei servizi e attività;
- realizzazione di percorsi didattici (solo per le attività 1.1 b, 1.3, 2);

- sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

3.1.2 Spese ammissibili

Risultano ammissibili le spese verificabili e controllabili sostenute per:

- Ristrutturazione ed adeguamento fabbricati esistenti, già al servizio dell'impresa agricola (gli stessi devono essere finalizzati alla realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche (es. DGR 70/2003, DGR 84/2007, normative a carattere igienico-sanitario, ecc.) anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio);
- Acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli:
 - Attrezzature specialistiche funzionali allo svolgimento di servizi e attività in relazione all'intervento previsto.
 - Macchinari e altri beni durevoli funzionali allo svolgimento di servizi e attività in relazione all'intervento previsto.
- Realizzazione di percorsi didattici;
- Sistemazione delle aree esterne;
- Spese generali: Le spese generali sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di indirizzi procedurali (Allegato A al presente provvedimento), qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.
In particolare, rientrano in questa categoria le seguenti spese:
 - onorari per professionisti per progettazione e direzione lavori, consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato;
 - eventuale rilascio di attestato o autorizzazione di idoneità dell'animale allo svolgimento di un programma connesso all'"attività assistita con l'impiego di animali".

3.2 - Limiti e condizioni

Le attività attuate ai sensi della presente Misura sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.

Le produzioni artigianali e la trasformazione verso prodotti non compresi nell'Allegato 1 del Trattato dovranno quindi essere ottenute prevalentemente con le produzioni dell'impresa agricola. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente azione.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di fabbricati potranno riguardare solo gli immobili esistenti, già al servizio dell'impresa agricola.

Non sono ammesse nuove costruzioni mentre possono essere realizzati piccoli ampliamenti finalizzati all'adeguamento a norme di carattere igienico sanitario, a volumi tecnici e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1 lettera a), devono ottenere l'opportuna autorizzazione secondo quanto previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere b), c), d), e), devono presentare la dichiarazione di avvio delle attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. B, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

Per gli interventi relativi alle attività di cui al punto 1.1.d. *Mini alloggi per anziani* e 1.1.e. *Comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità*, l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'art. 9 della LR n. 9/1997 e l'approvazione del Piano Agrituristico Aziendale dovrà avvenire comunque entro i termini fissati per la realizzazione degli interventi.

Il Piano Agrituristico Aziendale approvato dovrà prevedere esclusivamente l'attività di ospitalità nell'ambito "mini alloggi per anziani" oppure "comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità" di cui all'allegato B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007.

Non sono ammessi a beneficio gli interventi relativi alle attività sopra citate se le medesime non siano previste dal Piano Agrituristico Aziendale, di cui all'art. 4 della LR n. 9/1997.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.2 (nidi in famiglia) dovranno attenersi a quanto previsto dalle normative in materia, vigenti a livello regionale, in particolare per quanto concerne i requisiti e le modalità definiti nell'ambito del Progetto sperimentale "Nido in famiglia" approvato con DGR n. 674 del 18 marzo 2008.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 collegati all'offerta di attività assistite con animali, dovranno presentare una comunicazione all'AUSL competente per territorio, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti. La comunicazione, dovrà contenere le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (anagrafe zootecnica), all'utilizzazione prevista, all'utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale.

I soggetti beneficiari di interventi relativi alle Fattorie didattiche devono risultare iscritti all'Elenco regionale delle Fattorie didattiche di cui alla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003, considerando comunque utile l'iscrizione avvenuta entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti ovvero la richiesta di iscrizione presentata alla Direzione regionale competente entro il medesimo termine. In questo caso la stessa Direzione, su richiesta di AVEPA, dopo aver accertato il soddisfacimento dei requisiti per l'iscrizione, invierà all'organismo pagatore l'esito istruttorio, precisando, nel caso, che l'azienda verrà iscritta all'elenco in occasione dell'aggiornamento annuale.¹

3.3 - Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto di intervento è precisato dalle norme generali.

3.4 – Norme obbligatorie (art. 26 punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006)

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire l'applicazione equilibrata delle diverse iniziative previste e il rispetto della prevalenza nella ripartizione delle risorse ai territori ubicati nelle aree C, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando pari a € 1.500.000,00, con due graduatorie distinte per aree secondo le seguenti percentuali:

- 60% dell'importo complessivo per aree C;
- 40% dell'importo complessivo per l'area B.

Nel caso in cui le risorse assegnate secondo i criteri di cui sopra non venissero interamente attribuite, all'atto dell'approvazione delle graduatorie potrà essere effettuata la compensazione nei confronti dell'altra graduatoria.

Le domande concorrono sulla graduatoria per le aree C nel caso in cui tutti gli investimenti previsti in domanda ricadono nelle suddette aree.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Investimenti fissi	Altri investimenti
--------------------	--------------------

¹ Sostituzione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

Aree rurali C	Area B	Aree rurali C	Area B
50%	40%	45%	35%

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

Agli aiuti previsti dalla Misura si applicano le condizioni di cui al regime “de minimis” ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01).

4.4 - Termini e scadenze per l’esecuzione

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, sono i seguenti:

- a. diciotto mesi per la realizzazione di investimenti fissi in aree B e C
- b. dodici mesi per altri investimenti

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dalle lettere a) e b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

Graduatoria area C

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Soggetti beneficiari donne		4
Progetti che prevedono l’installazione di pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20% della spesa ammessa totale	3
Progetti che prevedono l’eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.	2
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale	1

Graduatoria area B

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Iniziativa realizzata in area B1	Localizzazione sede degli interventi	100
Aziende strutturalmente ed economicamente più deboli	UDE comprese fra 5 e 20	22
Riconversione imprese del settore tabacco	OTE Tabacco (1441)	6
Soggetti beneficiari donne		5
Iniziativa realizzata in area parco	Localizzazione sede degli interventi	4
Progetti che prevedono l’installazione di pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20% della spesa ammessa. totale	3
Progetti che prevedono l’eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.	2
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale	1

La priorità “Soggetti beneficiari donne” inserita in entrambe le graduatorie viene così valutata:

- Ditta individuale: condotta da una donna
 - Società di persone: rappresentante legale donna
 - Società di capitale: rappresentante legale donna
 - Cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da donne
- E' ammesso il cumulo dei punteggi sia per la graduatoria area C che per la graduatoria area B.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

Per entrambe le graduatorie verrà data preferenza alle domande presentate dai richiedenti più giovani:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

Per tutti gli interventi

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2135 del c.c.;
 - b. l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche (per le domande relative agli interventi previsti al punto 2 del paragrafo 3.1 “Tipo di interventi previsti);
 - c. la non iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici (per le domande relative agli interventi previsti alle lettere d) ed e) del paragrafo 3.1 “Tipi di interventi previsti);
 - d. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006);
 - e. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal “ *de minimis*”;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. relazione tecnico economica delle attività da intraprendere;

Per tutti gli interventi inerenti la ristrutturazione, adeguamento di fabbricati, infrastrutturali:

6. Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende non nella piena proprietà e/o disponibilità del richiedente.
7. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando i prezzi indicati negli indirizzi procedurali generali, unitamente agli atti progettuali;
8. permesso di costruire riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di permesso o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
9. DIA riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di dichiarazione e la data di presentazione in Comune;

10. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;

Per tutti gli interventi inerenti l'acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli:

11. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

Per gli interventi relativi all'attività 1.3 – Offerta di servizi, realizzati in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, Comuni, finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e relazionale, all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili:

12. lettera d'intenti sottoscritta dal responsabile dell'Ente che evidenzia l'interesse dell'Ente all'attività di servizio dell'impresa agricola relativamente agli interventi previsti al punto 1.3 del paragrafo 3.1 "Tipo di interventi previsti";

Nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'art. 2135 del c.c.:

13. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del c.c.).

Per tutti gli interventi inerenti la realizzazione di percorsi didattici:

14. relazione tecnico-esecutiva del percorso didattico;

Per tutti gli interventi inerenti la sistemazione delle aree esterne:

15. relazione tecnico esecutiva che dimostri l'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 **sono considerati documenti essenziali** e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 8 se non presente in allegato alla domanda può essere integrato entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 9. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

6.1.1 Documentazione specifica

Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- Copia catastino soci nel caso di domande presentate da società cooperative o da altre forme associate
- Copia visura camerale nel caso di domande presentate da società di persone o di capitali.

6.2. Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);

5. Per gli interventi relativi all'attività *1.1.a. Micro nidi*: copia dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, ottenuta entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti;
6. Per gli interventi relativi all'attività *1.1.b, 1.1.c, 1.1.d e 1.1.e*: copia della dichiarazione di avvio dell'attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. B, presentata entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti;
7. Per gli interventi relativi all'attività 1.2 i richiedenti devono dimostrare di aver partecipato ai percorsi di qualificazione per collaboratore educativo o organizzatore, ovvero essere iscritti all'elenco dei "collaboratori educativi" o quello degli "organizzatori", consultabili, ambedue nel sito www.venetoperlafamiglia.it, come previsto dalla DGR n. 674 del 18 marzo 2008.
8. Per gli interventi relativi all'attività 1.3: Convenzione sottoscritta con l'Ente;
9. Per interventi 1.3: copia della comunicazione all'AUSL competente per territorio, in caso di offerta di attività assistite con animali. La comunicazione dovrà contenere le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (Anagrafe zootecnica), all'utilizzazione prevista, all'utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale;
10. Per gli interventi relativi all'attività *1.1.d, 1.1.e*, documentazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 9 della Legge regionale n. 9/1997, e copia del Piano Agrituristico Aziendale approvato, di cui all'art. 4 della LR n. 9/1997;
11. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole**AZIONE: 2 - Sviluppo dell'ospitalità agrituristica****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE****Descrizione generale**

La misura intende favorire lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica ed il miglioramento dei servizi offerti al fine di incentivare la multifunzionalità dell'impresa agricola e di consolidare le opportunità di occupazione e di reddito.

1.1 – Obiettivi

- A. favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività agrituristiche in forme compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio rurale
- B. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura
- C. promuovere il miglioramento qualitativo dell'ospitalità rurale e la diversificazione dell'offerta agrituristica e di turismo rurale
- D. favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell'impresa agricola connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente

1.2- Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento. Sono esclusi i Poli urbani (aree A) e le aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale,

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c..

2.2 – Criteri di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono risultare iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici di cui alla vigente normativa regionale (art.9, Legge regionale 18 aprile 1997 n. 9) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI**3.1 – Tipo di interventi previsti****3.1.1 Interventi**

- a. Investimenti strutturali su fabbricati già esistenti, acquisto di attrezzature e dotazioni per:
 - ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi;
 - adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti;
 - attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti.
- b. Implementazione dei sistemi di qualità certificata (Certificazione ISO 9001, ISO 14001, ECOLABEL servizi)

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese per investimenti fissi e mobili; impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili; acquisto di nuove attrezzature hardware e software per l'adozione di tecnologie d'informazione e comunicazione (TIC) e la realizzazione di siti web; acquisto di nuove attrezzature atte alla preparazione/conservazione di alimenti per lo svolgimento di attività inerenti l'ospitalità; acquisto di nuove attrezzature atte alla presentazione, degustazione e offerta di prodotti nello svolgimento di attività inerenti l'ospitalità; acquisto di nuove attrezzature destinate all'ospitalità in stanze; acquisto di nuove attrezzature destinate all'ospitalità in alloggi; acquisto di nuove attrezzature destinate all'ospitalità in agricampeggio;

acquisto di nuove attrezzature per attività ricreative, escursionistiche e culturali; sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio; i costi sostenuti per la certificazione da parte di ente terzo accreditato. Le spese generali, quali onorari per professionisti per la progettazione e direzione lavori, consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nel limite massimo indicato nel documento d'indirizzi procedurali generali. All'interno di questa categoria rientrano le spese sostenute per eventuali consulenze atte alla realizzazione di siti web.

3.1.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per acquisti e/o restauri di materiali d'occasione; l'acquisto, a qualsiasi scopo, di piante e animali; l'acquisto di strutture prefabbricate tipo bungalow, casette in legno, etc. né la relativa attrezzatura; l'acquisto di attrezzature ad uso degli ospiti difficilmente inventariabili come ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, materassi, lampadari o simili, televisori o simili, attrezzature per bagni- con esclusione di quanto previsto per i portatori di handicap - e quant'altro non indispensabile per l'esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità; l'acquisto di attrezzature nei locali di somministrazione, conservazione e di vendita diretta dei prodotti agrituristici difficilmente inventariabili come ad esempio coltelli, bicchieri, stoviglie, tendaggi o simili; l'acquisto di attrezzature per attività di ristorazione. E' in ogni caso esclusa la possibilità di acquisto di decoder e di parabole satellitari nell'ambito degli aiuti previsti dalla presente azione.

Non sono ammessi interventi relativi a trasformazione di prodotti di cui all'allegato 1 al Trattato CE.

Non sono ammesse a beneficio le attrezzature per attività non già previste e approvate dal Piano Agrituristico Aziendale di cui all'art. 4 della L.R. 9/97 – alla data di approvazione del bando –.

Non sono ammesse a beneficio le spese relative all'acquisto di attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risulti – alla data di approvazione del bando – la disponibilità dei locali aziendali.

3.2 - Limiti e condizioni

Limiti massimi di spesa ammessa relativi a:

- Il costo degli investimenti strutturali, deve coprire almeno il 60 % della spesa ammessa totale.
 - Arredamento e/o attrezzature per attività di ospitalità
 - ✓ per ogni posto letto 1.000,00 euro;
 - ✓ per alloggi completi 25.000,00 euro (*);
- (*) per alloggi completi si intendono strutture ricettive autonome dotate di locale cucina, stanze, ecc..
- Altre attrezzature per attività di ospitalità
 - ✓ strumentazione informatica inclusa la realizzazione di siti web finalizzati alla promozione e alla gestione dell'offerta agrituristica dell'azienda 5.000,00 euro;
 - ✓ per attività ricreative 15.000 euro;
 - ✓ per la preparazione/conservazione di alimenti 15.000,00 euro;
 - ✓ per la presentazione, degustazione e offerta di prodotti 10.000,00 euro.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto d'intervento è precisato dagli indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire l'applicazione equilibrata delle diverse iniziative previste e il rispetto della prevalenza nella ripartizione delle risorse ai territori ubicati nelle aree C, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando di 3.000.000 Euro con l'attivazione di un'unica graduatoria.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali zona C	Area zona B	Aree rurali zonaC	Area zona B
45%	30%	35%	25%

Per gli interventi relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico), il contributo viene ridotto al 20%, su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (DM 19 febbraio 2007).²

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Agli aiuti previsti dalla Misura si applicano le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

➤ Diciotto mesi dalla data di approvazione della graduatoria per gli interventi in Area B e C

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Iniziativa realizzata in area C – Zone rurali intermedie	Localizzazione sede degli interventi	42
Iniziativa realizzata in area B1 – Zone rurali con agricoltura intensiva specializzata	Localizzazione sede degli interventi	40
Aziende strutturalmente ed economicamente più deboli	(UDE tra 5 e 20)	20
Progetti che prevedono la realizzazione di interventi atti all'eliminazione delle barriere architettoniche	Importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	5
Progetti che prevedono l'acquisto d'impianti e attrezzature che privilegiano il risparmio energetico	Importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	4
Soggetti beneficiari inseriti nell'ambito dei circuiti delle strade del vino e dei prodotti tipici	Aderente da almeno un anno.	3
Riconversione imprese del settore tabacco	OTE tabacco (1441)	2
Soggetti beneficiari donne		2
Iniziativa realizzata in area parco riconosciuta ai sensi della normativa regionale e nazionale e nell'ambito dei Siti Natura 2000	Localizzazione sede degli interventi	1

Il punteggio di priorità è assegnato attribuendo ad ogni singola domanda di aiuto la somma dei punti.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza a parità di punteggio

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Età del Titolare e/o legale rappresentante più giovane	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

² Integrazione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. qualifica di imprenditore agricolo a sensi dell'articolo 2135 del c.c.;
 - b. l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
 - c. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - d. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal " *de minimis*".
4. Documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. Copia della Comunicazione dell'Amministrazione provinciale, di approvazione del Piano agrituristico di cui all'articolo 4 della L.r. n. 9/1997;
6. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando i prezzi indicati negli indirizzi procedurali generali, unitamente agli atti progettuali;
7. Permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
8. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
9. Tre preventivi analitici per attrezzature e macchine con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le disposizioni contenute nel documento " indirizzi procedurali" allegato al presente bando;
10. Relazione tecnico economica delle attività da intraprendere;
11. Autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. e 11. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 8. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

6.2 Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

dichiarazione del legale rappresentante della "Strada dei Vini e dei Prodotti tipici" attestante l'inserimento da almeno un anno dell'azienda agricola del soggetto richiedente.

6.3 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.
6. essere in regola con i versamenti previdenziali INPS.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA/SOTTOMISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole
AZIONE 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 Descrizione generale

Le maggiori difficoltà che l'Europa ha dovuto affrontare in materia di approvvigionamento energetico, hanno dato impulso a nuove strategie in grado di coniugare la sicurezza e il benessere della popolazione con la salvaguardia dell'ambiente.

Il noto "pacchetto clima" (dicembre 2008) ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La "tabella di marcia" proposta dalla Commissione prevede di raddoppiare, alla data del 2020, gli obiettivi fissati in precedenza. La nuova Direttiva Europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE) ha fissato per l'Italia un obiettivo pari al 17% per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia al 2020.

L'agricoltura può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali, in particolar modo promuovendo le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi agricoli, zootecnici e selvicolturali può rappresentare una concreta occasione per incrementare il valore aggiunto della trasformazione di alcuni prodotti e sottoprodotti delle attività primarie.

Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. Globalizzazione dei mercati, estrema volatilità dei prezzi delle materie prime agricole e zootecniche spingono fortemente alla diversificazione verso attività non tradizionalmente agricole. Tali attività possono svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali nonché contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente interessante per le aziende agricole è rappresentato, appunto, dalla produzione e vendita di energia da talune fonti rinnovabili (FER). In particolare, la specifica Misura/azione del Programma di Sviluppo Rurale (311/3) prevede la possibilità di finanziare investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La Misura 311 del PSR si articola su tre azioni, una delle quali, la terza, ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzando investimenti, fissi e mobili, finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica, termica e di biocarburanti.

1.2 Obiettivi

Obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sono:

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando al diversificazione economica;
- favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;
- promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura;
- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della bioenergia.

Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:

- favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall'impresa agricola utilizzando prevalentemente prodotti aziendali;
- favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell'impresa agricola connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente;
- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili (come ad esempio il biogas, le biomasse, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico);

- incentivare e promuovere la realizzazione di impianti, di limitate dimensioni, per la produzione e vendita di biocarburanti e biocombustibili in generale.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento. Sono esclusi i Poli urbani (aree A) e le aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale,

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone beneficiari fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2. Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare, al momento della presentazione della domanda di aiuto al PSR, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo (Produzioni Agricole Energetiche -PAE) ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria principale A.

Sono parimenti condizioni di accesso alla misura/azione, fermo restando quanto previsto all'articolo 44 della L.R. 11/2004:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- il rispetto del regime "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi (Decisione CE C(2009)4277 del 28/06/2009);
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan), firmata da tecnico abilitato nelle materie economico-aziendali.

Per la stesura del *business plan* si suggerisce lo schema proposto al successivo paragrafo 7, ovvero schemi analoghi adottati dagli istituti di credito finanziatori.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili gli interventi inerenti la:

1. produzione e vendita di energia elettrica e/o termica la cui potenza termica nominale è inferiore o uguale a 1MW³;
2. lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

³ Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta della biomassa;
- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas;
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

Nell'ambito della produzione e vendita di energia di cui al precedente punto 1, sono ammissibili ai benefici del presente bando gli investimenti, fissi e mobili, riconducibili allo sfruttamento delle seguenti fonti energetiche rinnovabili: biomasse, biogas e solare, così come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Sono, altresì, ammissibili gli interventi riconducibili alla produzione di energia dalla combustione di syngas, alle condizioni previste all'allegato X, parte Quinta, sezione 4 del D. lgs. n. 152/2006.

I valori indicati al precedente punto 1. come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nell'ambito degli interventi ammissibili ai precedenti punti 1. e 2., sono previste le seguenti tipologie di investimento:

- a) investimenti fissi per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- b) investimenti mobili per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- c) investimenti mobili per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

3.1.2. Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento indirizzi procedurali generali di cui all'allegato A al presente provvedimento, le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi si suddividono in:

- a) spese per la realizzazione di investimenti fissi previsti al punto a) del paragrafo 3.1.1 e devono riguardare:
 - a. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato dalle seguenti fonti rinnovabili: biomasse, biogas, syngas e dalla fonte solare;
 - b. l'acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse, biogas, syngas e dalla fonte solare;
 - c. l'acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per l'eventuale collegamento degli impianti di cui al punto precedente alla rete di trasporto dell'energia elettrica;
 - d. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli investimenti per la produzione di energia;
- b) spese per la realizzazione degli investimenti mobili previsti al punto b) del paragrafo 3.1.1 e devono riguardare:
 1. l'acquisto di attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui al precedente punto a), funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
 2. l'acquisto di macchine e attrezzature finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli interventi di cui al precedente punto a);
- c) spese per la realizzazione degli interventi inerenti la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia:
 1. le spese per l'acquisto di impianti e attrezzature per la lavorazione e trasformazione della biomassa.

Le spese generali sono ammesse con le modalità e nei limiti previsti dagli indirizzi procedurali generali, in riferimento ai soli interventi connessi con la produzione di energia.

Per il computo delle spese relative a ciascun investimento fisso il riferimento è il prezzario regionale riferito ai lavori pubblici.

Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste prezzi dal prezzario regionale, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione a preventivo di spesa.

3.2. Limiti e condizioni

Con riferimento alla produzione e vendita di energia, possono accedere al presente bando gli interventi che rispettino contestualmente le tre condizioni sottoriportate:

- che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia termica residuale attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione;
- che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- che dimostrino la piena disponibilità dell'area sede dell'investimento connesso con la produzione e il trasporto dell'energia. Nel caso di terreni in affitto o in fase di preliminare di acquisto, atto di assenso, registrato e trascritto, del legittimo proprietario ovvero atto di costituzione di servitù di elettrodotto.

Relativamente agli interventi di produzione di energia elettrica o di cogenerazione, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, nazionali e/o regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Relativamente agli interventi di produzione di energia termica, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

In deroga alle sopra riportate limitazioni, *possono accedere al presente bando gli investimenti mobili connessi con la lavorazione e la trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia il cui soggetto beneficiario dimostri l'esistenza di appositi contratti di filiera per la coltivazione e la fornitura di biomassa.*

Sono, in tutti i casi, esclusi dal presente bando:

- gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
- gli interventi di produzione di energia che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici con servizio di scambio sul posto (assenza di vendita dell'energia).
- le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze.
- gli interventi il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 7 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli interventi per la produzione di energia dalla trasformazione della biomassa il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment), calcolato secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009, sia inferiore o uguale all'unità.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

In relazione agli obiettivi e alle priorità generali definite per la presente misura, viene prevista la ripartizione delle risorse disponibili secondo quanto previsto dal successivo capitolo 5.

In sede di approvazione delle domande, potranno essere previste le necessarie compensazioni tra le quote assegnate alle aree di intervento, qualora parte delle risorse disponibili nell'ambito di un'area risultassero inutilizzabili per carenza di domande ammissibili, fino all'esaurimento dei fondi complessivamente disponibili.

L'importo a bando per la presente azione è pari a 4.000.000,00 di euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Agli aiuti previsti si applicano le condizioni di cui al regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01

del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01), sulla base dei seguenti livelli di aiuto:

Impianti e attrezzature privi di altri incentivi	60%
Impianti alimentati da biomasse agroforestali e biogas, comprese attrezzature, con incentivi (*)	40%
Altri impianti e attrezzature con incentivi (*)	20%

(*) Incentivi di natura nazionale, regionale o locale.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Ai fini degli importi concedibili, gli aiuti previsti dal presente bando sono ammissibili alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal regime “de minimis” (Regolamento (CE) n. 1998/2006) e riguardano comunque la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

4.4 Termini e scadenze

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di concessione al beneficio, sono i seguenti:

- sei mesi per la realizzazione e messa in esercizio degli investimenti mobili;
- dodici mesi per la realizzazione di investimenti fissi;

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili nelle lettere a) e b), il termine per la realizzazione degli investimenti è quello previsto dalla lettera b).

*A conclusione dell'investimento, si potrà procedere alla liquidazione del contributo spettante fatto salvo l'eventuale recupero dello stesso qualora non sia dimostrato, entro i termini stabiliti nell'autorizzazione unica regionale per la tipologia di impianto, il totale utilizzo civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, fatto salvo l'eventuale autoconsumo.*⁴

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C, l'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree C;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B.

Agli interventi realizzati nelle aree C sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità per graduatoria nelle “Aree C”			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	100
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende	Realizzazione di “opere fredde” in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto	60

⁴ Integrazione apportata con DGR n. 24 del 11/01/2011

	agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	nella biomassa	
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	20
4	Indice EROEI	valore > 6	20
5	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	15
6	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
7	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo	10
8	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	8

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Altre aree"

N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B"	Intervento, comprese opere e infrastrutture connesse, ubicato completamente nell'area B1	150
2	Investimenti realizzati interamente in aree classificate "B" da	Aziende agricole, strutturalmente e economicamente deboli aventi una dimensione economica aziendale ⁽²⁾ , in termini di reddito lordo, compresa tra 5 e 20 UDE ⁽²⁾ (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard)	55
3	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B"	Orientamento Tecnico-Economico ⁽²⁾ dell'azienda in classe tipologica 1441 (settore del tabacco)	20
4	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	15
5	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8, alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	10
6	Indice EROEI	Valore > 6	20
6	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	10
7	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o	10

² Decisione della Commissione del 7 giugno 1985 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (85/377/CEE) e successive modifiche e integrazioni

	edifici pubblici	Amministrazioni pubbliche statali	
8	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
9	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo	10
10	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	5

Il punteggio relativo alle priorità di cui alle aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6, 7 e 8 è assegnato in presenza di progetti che prevedono la contestuale realizzazione di impianti tecnologici (cd. opere fredde), in grado di abbattere l'azoto contenuto nella biomassa di origine zootecnica (materie fecali/effluenti), secondo i criteri e le linee di trattamento riportati all'allegato "A" alla DGR n. 398 del 24/02/2009.

Relativamente agli interventi realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata dall'imprenditore agricolo proveniente da fonti fossili.

La priorità attribuita agli interventi di produzione di energia dalla trasformazione della biomassa che ottengono un valore dell'indice di sostenibilità energetica (EROEI, "ritorno energetico dell'investimento energetico") è accordata ai progetti che allegano un calcolo dell'indice secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009.

Il punteggio attribuito agli interventi dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua, e la quantità di fonte fossile sostituita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano per alimentare il parco automezzi pubblici può essere assegnato solo in presenza di contratti di fornitura, opportunamente registrati, con la Società di gestione del servizio trasporto pubblico. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano alla rete di distribuzione del gas può essere assegnato solo in presenza di contratti, opportunamente registrati, con la Società di gestione della rete. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita.

Il punteggio relativo agli interventi realizzati "soggetti beneficiari donne", costituiti sotto forma cooperativa, viene attribuito qualora la maggioranza dei soci sia costituita da donne.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza agli:

- a) investimenti previsti dal più giovane imprenditore agricolo (giorno, mese e anno di nascita);

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Documentazione specifica da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);

3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:⁵
 - a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2 del Reg. CE n. 73/2009;
 - b. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - c. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal regime " *de minimis*";
 - d. la disponibilità dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
6. Valore Attuale Netto (VAN) dell'intervento, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
7. indice di sostenibilità energetica (EROEI) calcolato per gli investimenti dediti alla produzione di energia dalla trasformazione di biomasse e biogas, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
8. *dichiarazione asseverata del libero professionista abilitato, che ha firmato il progetto, che l'impianto del quale si chiede l'agevolazione ha i requisiti per la qualifica IAFR*,⁶
9. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzo regionale riferito ai lavori pubblici, unitamente agli atti progettuali;
10. per gli interventi dediti alla produzione di energia, titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo;
11. in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività ovvero, per gli impianti integrati o semi-integrati fotovoltaici, comunicazione al Sindaco prevista dal D lgs. n. 115/2008 riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente;
12. scheda tecnica del sistema di contabilizzazione dell'energia;
13. scheda tecnica cogeneratore di energia (motore + alternatore), se necessaria;
14. copia, se necessaria, del contratto di cessione per usi civili o produttivi, del quantitativo complessivo dell'energia termica prodotta, fatto salvo le quantità relative all'autoconsumo;
15. copia contratto di filiera, per la coltivazione e la fornitura di biomassa in caso di realizzazione di impianti dedicati alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia;
16. relazione di valutazione incidenza ambientale del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
17. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
18. progetto dell'intervento redatto ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti;
19. per gli impianti soggetti a Denuncia di Inizio Attività o a comunicazione al Sindaco, progetto dell'intervento comprendente relazione tecnico-illustrativa, elaborati grafici a supporto delle opere da realizzare, eventuali pareri, nulla-osta o altre autorizzazioni utili alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto;
20. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
21. approvazione del Piano Aziendale redatto ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
22. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del c.c.);

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20, 21. e 22 sono considerati documenti essenziali, se dovuti nell'ambito degli interventi richiesti, e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della medesima.

La documentazione di cui al punto 10., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

⁵ Il testo della lettera "e. la qualifica di imprenditore agricolo professionale" è stato eliminato con DGR n. 167 del 03/02/2010

⁶ Sostituzione apportata prima con DGR n. 1431 del 18/05/2010 poi con DGR n. 1577 del 08/06/2010

Analogamente per il documento previsto al punto 11., entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, deve essere presentata una dichiarazione attestante il superamento dei termini per l'eventuale comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione pubblica competente ovvero il parere negativo della medesima Amministrazione.

Relativamente ai documenti indicati ai punti 14. e 15. la scadenza ultima per la loro presentazione è uniformata ai termini precedentemente indicati (60 giorni), fatto salvo che alla domanda dovrà essere comunque allegato un dichiarazione d'intenti tra le parti che andranno in seguito a perfezionare i contratti richiesti nei medesimi punti.

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, relativa alle "opere fredde" di progetto, con particolare riferimento ai flussi di massa dell'azoto e delle biomasse impiegate;
- dichiarazione a supporto della sostituzione della fonte energetica fossile con quella rinnovabile, espressa nell'unità di misura internazionale;
- calcolo dell'indice di sostenibilità EROEI redatto sullo schema proposto, a firma di un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti;
- contratto di fornitura o suo preliminare, per la fornitura di energia termica tra il beneficiario e l'Ente pubblico, ai fini del riscaldamento degli edifici pubblici;
- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di biometano tra il beneficiario e l'acquirente del medesimo;
- contratti di fornitura, o loro preliminari, per la fornitura del biometano, nel caso incorrano le condizioni specifiche di priorità;

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare, ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

DEFINIZIONI

Ai fini degli interventi, vengono assunti i seguenti riferimenti, fatto salvo quanto diversamente specificato al presente bando:

- i. fonti energetiche rinnovabili (FER): secondo la definizione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in attuazione alla Direttiva 2001/77/CE.
- ii. biomassa combustibile: biomassa elencata all'Allegato X alla parte V (Sezione 4 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" rientrante tra le seguenti tipologie:
 - Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale o da potatura;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segature, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

- Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione.
- iii. biomassa sottoposta a fermentazione anaerobica: la biomassa di cui al punto ii., nonché gli effluenti di allevamento, palabili o non palabili, provenienti dalla medesima azienda utilizzatrice, ai sensi della DGR nn. 2495/2006 e 2439/2007;
- iv. materiali fecali ai fini della produzione di energia: biomassa disciplinata dalla deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2009, n. 2272;
- v. impianti a biogas: impianti alimentati a biogas le cui caratteristiche sono elencate all'Allegato X alla parte V (Sezione 6 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale");
- vi. impianti di pirogassificazione: impianti in grado di estrarre combustibili gassosi (syngas) impiegabili nella produzione di energia;
- vii. syngas: miscela di gas, tra monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H₂), con la presenza in quantità variabile anche di metano (CH₄) e anidride carbonica (CO₂);
- viii. investimenti fissi: beni immobili per natura e determinazione di legge che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro struttura e destinazione (ad esempio rientrano in questa categoria gli *edifici e le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo ovvero* quando sono *saldamente assicurati* alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione);
- ix. Investimenti mobili: l'individuazione si effettua per esclusione dai precedenti;
- x. impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi: impianti di produzione di energia appartenenti alla medesima persona giuridica e aventi lo stesso punto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia.

FAC-SIMILE DI BUSINESS PLAN - Schema esemplificativo per la redazione del piano d'impresa

1) CURRICULUM VITA DEL PROPONENTE O DEI SOCI DELL'IMPRESA

2) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE ANALITICA DEL PRODOTTO/SERVIZIO

2.2 DATI ECONOMICI DI SINTESI DEL PROGETTO

- Investimenti previsti
- Fatturato complessivo previsto nei primi 3 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Fatturato complessivo previsto nei primi 15/20 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Personale previsto dopo 12 mesi dall'avvio in esercizio

2.3 SOCI

Descrizione della compagine sociale.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere organigramma azienda.

2.5 PERSONALE

Indicare generalità dei lavoratori assunti, la tipologia di contratto stipulato, le mansioni svolte da ciascuno presso l'impresa.

3) ANALISI DEL MERCATO E STRATEGIE DI MARKETING

3.1 MERCATO DI RIFERIMENTO

Tipologia di prodotti/servizi offerti, evidenziando eventuali aspetti innovativi o di diversificazione della neo-impresa dalla concorrenza, valore globale del mercato esistente in termini di fatturato, potenzialità di crescita del mercato (attrattività del mercato), tipologia di clienti.

3.2 ANALISI DELLA CONCORRENZA

Riferimento al prodotto/servizio offerto ed ai collegati prodotti sostitutivi

3.3 STRATEGIE DI MARKETING

Obiettivi e strategie di inserimento commerciale, attività previste e relativi costi

3.4 STRATEGIE DI SVILUPPO DELL'IMPRESA

Descrizione delle azioni che l'impresa pensa di intraprendere.

4) PIANO OPERATIVO

4.1 ASPETTI PRODUTTIVI

Descrizione del processo produttivo, evidenziando gli aspetti critici, potenzialità produttiva e a regime.

4.2 TECNOLOGIE PRODUTTIVE UTILIZZATE

4.3 STRUTTURA PRODUTTIVA

Macchinari esistenti, capacità produttiva preesistente e prevista, obiettivi di produzione.

4.4 INVESTIMENTI

Investimenti da realizzare e tempi di realizzazione previsti.

4.5 ASPETTI AMBIENTALI

Presenza di elementi volti alla riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento/riciclaggio dei rifiuti e/o alla riduzione dei consumi energetici e idrici e segnalazione di eventuali certificazioni ambientali (ISO 14000, Emas, etc.) che si intendono conseguire o già conseguite.

4.6 PIANO DI MARKETING

Descrizione delle scelte attinenti le leve di marketing (marketing mix)

- Prodotto/servizio
- Prezzo
- Promozione/pubblicità
- Canali di distribuzione/vendita

4.7 PIANO DELLE VENDITE

Prodotto/servizio	Volume di vendita				Prezzo unitario				Fatturato			
	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Energia elettrica												
Energia calorica												
Altri beni (specificare)												
Altri servizi (specificare)												

5) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

5.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione degli investimenti da realizzare per classe e tipologia .

Descrizione	Importo investimenti				
	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	totale
Spese investimento (per classe d'intervento prevista dal bando)					
Totale					

5.2 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO		1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Immobilizzazioni	Imm. Immateriali: -Spese di costituzione -Marchi, brevetti, licenze -..... -.....				
	Imm. Materiali: -Fabbricati -Macchinari -Impianti -Automezzi -Computer -..... -.....				
	Imm. Finanziarie: -Partecipazioni e titoli -Depositi cauzionali				
	Totale immobilizzazioni				
Attivo circolante	Rimanenze magazzino				
	Crediti verso clienti				
	Crediti verso altri				
	Depositi bancari				

	Denaro e valori in cassa				
	Ratei e risconti attivi				
	Totale attivo circolante				
	Totale attivo				

PASSIVO		1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Patrimonio netto	Capitale				
	Riserve				
	Utili (perdite) a nuovo				
	Totale patrimonio netto				
Passività a medio lungo termine	Mutui: verso banca..... verso banca.....				
	Prestiti, obbligazioni				
	Fondo TFR				
	Altri fonti				
	Tot.passività m/l termine				
Passività circolanti	Debiti: - prestiti (a breve) - verso fornitori - verso consociate - tributari - altri				
	Interessi passivi				
	Ratei e risconti passivi				
	Totale passività circolanti				
	Totale passivo				

5.3 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Ricavi				
1. Fatturato				
2. Costo del venduto				
a. Scorte iniziali				
b. Acquisti				
c. Costo delle merci disponibili per vendita (a più b)				
d. Scorte finali				
3. Profitto lordo (1 meno 2)				
Costi				
1. Variabili (di vendita/diretti) (da a a h)				
a. pubblicità e marketing				
b. Trasporti				

c. Adempimenti				
d. Confezionamento				
e. Provvigioni/retribuzioni				
f. Viaggi				
g. Spese varie di vendita				
h. Deprezzamento (prodotti/servizi)				
2. Fissi (amministrativi/indiretti)				
a. Assicurazioni				
b. Licenze e permessi				
c. Stipendi del personale d'ufficio				
d. Locazioni				
e. Amministrazione finanziaria				
f. Servizi				
g. Altre spese generali				
h. Ammortamento (attrezzature d'ufficio)				
Totale costi d'esercizio (variabili + fissi)				
Profitto operativo (prof lordo meno costi)				
Altre entrate (interessi)				
Altre uscite (interessi) ⁷				
Profitto (perdita) prima delle imposte				
Imposte				
Profitto (perdita) dopo le imposte				

5.4 PROSPETTO DEGLI IMPIEGHI DI CASSA (denaro in uscita dall'azienda)

	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	Totale
1. Costi di avviamento Licenza Iscrizione al registro delle società Onorari legali Altri costi di avviamento					
2. Acquisti di scorte Esborsi per acquisto di merci da rivendere					
3. Costi variabili (di vendita/diretti) Pubblicità/marketing Trasporti Adempimenti Confezionamento Provvigioni/retribuzioni venditori Viaggi Varie					
Totale spese di vendita					
4. Costi fissi (amministrativi/diretti) Amministrazione finanziaria Assicurazioni Licenze e permessi Stipendi del personale d'ufficio Locazioni Servizi Varie					

⁷ Specificare l'istituto di credito, il tasso e la natura degli interessi (interessi su mutui, su scoperti di c/c a breve, su altri debiti)

Totale costi di esercizio			

5. Attività (acquisti a lungo termine) Esborso di contante nel periodo					
6. Passività Esborso di contante per estinzione debiti, prestiti e/o conto creditori:					
6.1 Mutui verso.....(<i>specificare istituto di credito e tipologia di mutuo</i>)					
6.2 Mutui verso.....(<i>specificare istituto di credito e tipologia di mutuo</i>)					
.....					
7. Emolumenti Prelevamenti della proprietà					
TOTALE IMPIEGHI DI CASSA					

5.5 PROSPETTO DELLE FONTI DI CASSA (denaro in entrata nell'azienda)

	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	Totale
1. Disponibilità liquide					
2. Fatturato (ricavi) Ricavi di vendita Ricavi di servizi Acconti su vendite/servizi Riscossione conto debitori					
3. Entrate varie Interessi attivi Rimborso di prestiti					
4. Vendita di attività a lungo termine					
5. Passività Fondo prestiti (da ricevere nel periodo da istituti di credito, finanziarie, ecc.)					
5.1 Mutuo					
5.2 Mutuo.....					
6. Capitale proprio Investimenti del proprietario (impresa individuale, società di persone) Capitale di apporto (società di capitali) Vendita di azioni/quote (società di capitali) Capitale di rischio					
Totale disponibilità di cassa					
A. escluse le vendite					
B. incluse le vendite					

5.6 BREAK EVEN ANALYSIS

Determinazione del punto di pareggio tra costi totali e ricavi di vendita.

$$\text{BEP} = \text{CF} / [1 - (\text{CV}/\text{RICAVI})]$$

BEP= Break even point

CF= Costi fissi

CV= Costi variabili

VALUTAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

La valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso l'analisi annuale del flusso finanziario (business plan) con estrazione perlomeno del principale indice finanziario (VAN = Valore Attuale Netto) al netto ed al lordo del contributo di cui al presente bando. Nell'analisi annuale del flusso deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Per la formula di calcolo del VAN il riferimento è il seguente:

$$\text{VAN} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Valori}}{(1+r)^i}$$

$$\text{VAN} = - \text{Valore investimento} + \left(\frac{\text{Ric.} + \text{Perd. 1}}{(1+r)^1} + \frac{\text{Ric.} + \text{Perd. 2}}{(1+r)^2} + \frac{\text{Ric.} + \text{Perd. 3}}{(1+r)^3} + \dots \right)$$

Valore investimento = importo dell'investimento iniziale

Ric. = ricavi alla fine dell'anno considerato

Perd. = spese alla fine dell'anno considerato

r = tasso di attualizzazione

Nel caso di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse dovrà essere considerato obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 15 anni, viceversa per gli impianti fotovoltaici deve essere considerata una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

In caso di cogenerazione il valore dei certificati verdi dovrà essere conteggiato nel business plan.

L'elaborato tecnico dovrà essere firmato da un tecnico abilitato nelle materie economico e economico-aziendali.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI COMBUSTIONE DIRETTA DELLA BIOMASSA, DI COMBUSTIONE DEL BIOGAS E DEL SYNGASImpianti di produzione di energia

Ai fini dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti il riferimento è il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Il rendimento energetico della caldaia ovvero del cogeneratore, desumibile dalla scheda tecnica rilasciata dalla ditta costruttrice, dovrà essere superiore all'85%.

Ai fini del calcolo della conversione energetica delle biomassa è necessario fare riferimento alla resa energetica del biocombustibile espressa in kWh per unità di misura (kg o m³) sulla sostanza secca (p.c.i. su s.s.).

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS

Fatti salvi i requisiti e le limitazioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della classificazione, dei requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo, il riferimento è alle norme ISO-UNI vigenti.

Ai fini del calcolo delle rese in biogas della biomassa avviata a fermentazione anaerobica, è necessario calcolare i metri cubi di biogas per unità di solido volatile (frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica) in riferimento alla specifica biomassa.

CALCOLO INDICE DI SOSTENIBILITA' – EROEI

L'indice di sostenibilità EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) è il risultato del rapporto tra la somma delle energie, espresso nell'unità di misura del Sistema Internazionale, che un impianto produrrà durante il suo esercizio (Energia Ricavata) e la sommatoria delle quantità energie che sono necessarie per costruire, esercire e poi smantellare l'impianto (Energia Investita o Energia Consumata).

Dal rapporto di queste grandezze energetiche –quindi tra output e input energetico- si ottiene un valore in grado di esprimere la quantità di energia spesa e ricavata dell'investimento. Un valore del rapporto superiore all'unità informa che l'investimento in esame genera una quantità di energia superiore a quella che è stata necessaria per realizzarlo e mantenerlo in esercizio; mentre un valore dell'indice inferiore o uguale all'unità manifesta un risultato negativo dell'investimento.

L'indice dovrà essere elaborato da un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti.

Il calcolo dell'indice EROEI ha lo scopo di mettere a confronto i contributi energetici provenienti da tutte le sorgenti inerenti con l'investimento specifico, a partire dalla sua costruzione sino alla demolizione e messa in pristino dell'area. Questo approccio è conosciuto anche come “analisi di ciclo di vita” (Life Cycle Analysis, LCA), il cui metodo di studio è puntualmente previsto nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO).

L'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\text{EROEI} = \frac{\sum_1^n E_{\text{Ricavata}}}{\sum_1^n E_{\text{Investita}}} \quad 1$$

considerando, dall'anno zero all'ennesima annualità (anno di demolizione e pristino ex ante dell'area) la:

$\sum E_{\text{Ricavata}}$ = sommatoria della quantità di energia generata dall'opera/impianto

$\sum E_{\text{Investita}}$ = sommatoria della quantità di energia che è necessaria per costruire, esercire e demolire/smantellare l'opera/impianto

Tra le **Energie Investite** (di seguito anche energia consumata) il metodo tiene conto dell'energia consumata per:

- la costruzione dell'impianto, compresi i trasporti;
- il funzionamento delle apparecchiature connesse all'impianto;
- la produzione e il trasporto delle biomasse;
- la demolizione dell'impianto.

Tra le **Energie Ricavate** si dovrà tener conto della sola energia effettivamente prodotta e utilizzata fuori dal “sistema”, ossia:

- dell'energia elettrica ceduta alla rete (al netto degli autoconsumi del “sistema”);
- dell'energia termica ceduta a utenze esterne all'impianto (al netto degli autoconsumi del “sistema”).

Il calcolo dell'indice EROEI parte da una minuziosa descrizione dell'impianto e delle sue componenti.

Considerando il caso specifico di un impianto per la produzione di energia (elettrica e/o calorica) alimentato dalla biomassa, si dovranno considerare altre sottofasi inerenti il calcolo dell'Energia Investita:

A) Costruzione dell'impianto:

- energia consumata per la produzione di materiali edili (mattoni, calcestruzzo, ecc);
- contenuto energetico di alcuni materiali utili alla costruzione (ad esempio acciaio, ferro);
- energia consumata per il trasporto dei materiali;

- energia consumata per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari impiegati);
- contenuto energetico dei materiali costituenti il cogeneratore e le apparecchiature.

B) Funzionamento delle apparecchiature:

- potenza assorbita per il funzionamento delle singole apparecchiature.

C) Produzione di biomasse:

- energia consumata per singolo intervento colturale (lavorazioni del terreno –aratura, erpicatura, concimazione, diserbo pre-emergenza, semina, rullatura, diserbo post-emergenza, concimazione, sarchiatura, diserbo-, difesa fitosanitaria, irrigazione, raccolta, trattamento –trinciatura-);
- contenuto energetico dei mezzi tecnici (concimi, trattamenti antiparassitari e diserbi);

D) Trasporto delle biomasse:

- energia consumata per il trasporto.

E) Demolizione impianto:

- energia consumata per i lavori di demolizione necessari alla realizzazione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari/attrezzature impiegati);
- energia consumata per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali di risulta;
- energia consumata per il recupero allo stato ex-ante dell'area.

I riferimenti energetici per ciascuna fase e sottofase dovranno essere supportati da dati bibliografici ufficiali ovvero da schede tecniche dei materiali e apparecchiature utilizzate. La relazione tecnica del calcolo dell'indice di sostenibilità dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato nelle materie ingegneristiche o equipollenti.

Per il calcolo dell'energia consumata inerente la produzione di materiali edili un possibile riferimento sono i contenuti energetici di ciascun materiale. Tale valore medio è desumibile dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental Product Declaration). La EPD è sviluppata in applicazione della norma UNI ISO 14025:2006 (Etichetta Ecologica di Tipo III) e rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi. Le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi riportate nella EPD devono basarsi sull'analisi del ciclo di vita mediante utilizzo del Life Cycle Assessment (LCA) in accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico da cui scaturisce l'oggettività delle informazioni fornite.

$$EC_{me} = Q.tà_{me} * CE_{me} \quad 2$$

con EC_{me} = Energia Consumata produzione materiali edili
 CE_{me} = Contenuto Energetico materiali di costruzione

Per il calcestruzzo, ad esempio, alcune ditte produttrici riportano un ammontare delle risorse energetiche consumate pari a 1.900 MJ/mc. Per l'acciaio, alcuni riferimenti scientifici, riportano un valore medio, calcolato secondo la metodologia EPD, pari a 9.000 MJ/tonn. Per ciascun prodotto –e servizio- la metodologia EPD calcola le risorse energetiche consumate per la sua produzione e, quindi in altre parole, il suo contenuto energetico. Dal prodotto del Contenuto energetico per la quantità impiegata nella costruzione si ottiene il valore dell'Energia Consumata a impianto pronto per il collaudo.

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto dei materiali edili è utile conoscere il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per il trasporto. Ad esempio il p.c.i. del gasolio per autotrazione risulta pari a 36,12 MJ/litro.

$$EC_{tmc} = [(Q.tà_{mc} / CU) * Km percorsi] / [Cm_{mt} * p.c.i. gasolio] \quad 3$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione
 $Q.tà_{mc}$ = peso del materiale trasportato
 CU = carico netto per mezzo di trasporto
 Km percorsi = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali
 al luogo di realizzazione dell'investimento
 Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'energia consumata per l'esecuzione dei lavori edili si devono stimare numero macchine e attrezzature, potenze assorbite attrezzature dalle medesime e durata dei lavori.

$$EC_{ma} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * 8 \text{ h} * DL * 1.000$$

4

con EC_{ma} = Energia Consumata della singola macchina e attrezzatura nell'arco di durata dei lavori di costruzione
 $\text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h}$ = potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio
 8 h = durata giornata lavorativa
 DL = n. giorni durata lavori
 1.000 = unità di conversione del J in MJ

Il tutto considerato che, per il SI, il kWh è uguale a 3.600.000 J (3.600 kJ) ne consegue che per ciascun secondo di esercizio dell'attrezzatura/macchina la potenza è uguale a:

$$1 \text{ kWh} = 3.600 \text{ kJ} = 1 \text{ kJ/sec}$$

essendo un ora composta da 3.600 secondi.

Per il calcolo di tale energia investita in fase di costruzione non si è tenuto conto di altri materiali impiegati durante i lavori (plastiche, guaine, armature di legno, ecc) in quanto, la medesima, rappresenta una quantità energetica irrilevante.

Per il calcolo del contenuto energetico degli impianti (cogeneratore, infrastrutture elettriche e per il trasporto del calore) può essere fatto un discorso analogo per il calcolo, già visto, dell'energia consumata per la produzione di materiali edili e per la loro posa.

Con riferimento all'EPD dello specifico impianto ovvero alle risorse energetiche necessarie per costruirlo (esempio acciaio) è possibile quantificare l'energia consumata. In mancanza del primo dato, l'energia consumata, ad esempio, per il cogeneratore è data dal seguente prodotto:

$$EC_{imp} = Q.tà_{mc} * CE_{mc}$$

5

con EC_{imp} = Energia Consumata dall'impianto/infrastrutture
 $Q.tà_{mc}$ = quantità del materiale costituente l'impianto/infrastrutture
 CE_{mc} = Contenuto Energetico dello specifico materiale costituente l'impianto/infrastrutture

Per i lavori di posa del cogeneratore e delle altre eventuali infrastrutture, il metodo di calcolo è quello riportato alla formula n. 4.

Per il calcolo dell'energia consumata per il funzionamento delle attrezzature si dovrà seguire un ragionamento analogo fatto per il calcolo dell'Energia Consumata delle macchine operatrici e attrezzature necessarie per la preparazione dell'area e la costruzione delle opere. Si tratta di macchine operatrici e attrezzature necessarie per la lavorazione, trattamento e trasporto all'interno dell'area dell'impianto della biomassa utile ad alimentare l'impianto (trituratrici, trattrici, pale meccaniche, tramogge, pompe, ecc)

$$EC_{att} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000$$

con EC_{att} = Energia Consumata per l'uso delle attrezzature nell'anno
 kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)
 h = ore di esercizio giornaliera
 g = giorni di esercizio all'anno
 1.000 = unità di conversione del J in MJ

Calcolata l'energia meccanica necessaria per unità di tempo (l'anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto:

$$EC_{ATT} = \sum^n EC_{att}$$

6

1

con EC_{ATT} = energia consumata totale per il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto (enensimo anno)

Per il calcolo dell'energia consumata per la produzione delle biomasse è necessario partire dall'elenco di operazioni colturali necessarie la coltivazione di ciascuna biomassa utile ad alimentare l'impianto, dalla potenza assorbita della macchine operatrici per eseguire le medesime operazioni, dal calcolo dei tempi di lavoro rapportati all'unità di superficie, per singola coltura. Da questi dati di partenza, la formula di calcolo è la seguente:

$$EC_{ccu} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000 \quad 7.1$$

con EC_{ccu} = Energia Consumata per singola cura colturale nell'arco dell'anno per unità di superficie (ettaro)

kJ/s = potenza assorbita dalla singola macchina per la "ennesima" lavorazione colturale e sua conversione in J

h = ore macchina per unità di superficie

g = giorni di lavoro all'anno

1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il calcolo dell'energia consumata per l'eventuale irrigazione di soccorso il metodo può essere mutuato calcolando le ore di esercizio della macchina o attrezzatura necessaria alla distribuzione dell'acqua. Quindi:

$$EC_{irr} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000 \quad 7.2$$

Per il calcolo dell'energia consumata per concimi, antiparassitari e diserbi è necessario computare due variabili energetiche:

- contenuto energetico dei singoli mezzi tecnici usati in agricoltura (CE_{cad});
- la spesa energetica per il loro impiego.

Il primo dato è desumibile dalla bibliografia di settore. Ad esempio (Soltner, 1995 -Les grandes productions végétales. Sciences et techniques agricoles, Sainte-Gemmes-sur-Loire) possiamo dire che per la produzione di 1 Kg di azoto sono necessarie 18.500 kcal ad ettaro, pari a 77.330 kJ. In media il contenuto energetico di tutti i mezzi chimici utilizzati per la coltivazione delle biomasse varia, mediamente a seconda delle tecniche colturali adottate tra i 10.000-15.000 MJ/ettaro/anno⁸. Tale contenuto energetico risulta pari a 280 litri di gasolio per la sola concimazione azotata⁹, mentre inferiore è per gli altri tipi di apporti chimici¹⁰. Tali valori, comunque, possono essere individuati, prodotto per prodotto, dalla scheda EPD specifica.

La spesa energetica per il loro impiego è data dalla formula già utilizzata:

$$EC_{conc} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000 \quad 7.3$$

con EC_{conc} = Energia Consumata per l'impiego delle macchine operatrici per le concimazione, difesa fitosanitaria e diserbi per unità di superficie

kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)

h = ore di esercizio giornaliera

g = giorni di esercizio

1.000 = unità di conversione del J in MJ

⁸ Devenuto L – Ragazzoni A., "Terra e Vita", n. 30 , tabella n. 2, pagg. 23-24

⁹ La produzione di un kg di azoto equivale al valore energetico di 2,15 lt di gasolio (18500 kcal = 77,4 MJ). Considerando una concimazione pari a 120-140 unità di azoto/ettaro/annue si ottiene un equivalente di gasolio pari a 260-300 litri.

¹⁰ La produzione del fosforo e del potassio è più semplice poiché si basa sull'estrazione di materiali minerali. Per questo motivo, il fabbisogno di energia per ottenere i concimi minerali fosfo-potassici è inferiore, comprendendo solo le spese di estrazione, di raffinazione e di trasporto. Per produrre 1 kg di fosforo (espresso come P2O5) e di potassio (espresso come K2O) sono necessarie, rispettivamente, 3350 (14 MJ) e 2315 kcal (8,9 MJ), pari a 0.39 e 0.27 litri di gasolio

il cui valore, sommato al precedente, quantifica l'energia consumata per l'uso e la distribuzione (7.4) di concimi, antiparassitari e diserbanti nell'anno e per ettaro.

$$EC_{\text{conctot}} = EC_{\text{conc}} + CE_{\text{cad}} \quad 7.4$$

con

EC_{conctot} = Energia Consumata totale per concimazioni, trattamenti antiparassitari e diserbanti

CE_{cad} = Contenuto Energetico dei mezzi tecnici

Calcolata così l'energia meccanica necessaria per unità di superficie (ettaro) e per unità di tempo (anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico per la coltivazione nell'arco di vita dell'impianto:

$$EC_{\text{BIO}} = \left[\sum_1^n EC_{\text{ccu}} + EC_{\text{irr}} + EC_{\text{conctot}} \right] * \text{S.A.U.} \quad 7.5$$

con EC_{BIO} = energia consumata totale per la coltivazione biomassa nell'arco di vita dell'impianto

S.A.U. = superficie agricola utilizzata

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto della biomassa, il riferimento è il medesimo utilizzato per il trasporto dei materiali di costruzione (potere calorifico inferiore del gasolio per autotrazione, pari a 36,12 MJ/litro).

$$EC_{\text{tbio}} = [(Q.\text{tà}_{\text{bio}} / CU) * \text{Km perc.}] / [\text{Cons. medio}_{\text{mt}} * \text{p.c.i. gasolio}]$$

con EC_{tbio} = Energia Consumata per il trasporto della biomassa per anno

$Q.\text{tà}_{\text{bio}}$ = quantità della biomassa

CU = carico netto per mezzo di trasporto

Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio della biomassa al luogo di alimentazione dell'impianto

Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

La sommatoria dell'energia consumata per il trasporto per l'intero arco di vita dell'impianto è data da:

$$EC_{\text{TRASPbio}} = \sum_1^n EC_{\text{tbio}} \quad 8$$

Il calcolo dell'energia consumata per la demolizione delle opere nonché per il ripristino dell'area può seguire lo schema già proposto per il calcolo dell'esecuzione dei lavori edili (4), pertanto si ha:

$$EC_{\text{mo}} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * 8 \text{ h} * \text{DL} * 1.000 \quad 9$$

con EC_{mo} = Energia Consumata dalla macchina operatrice e attrezzature nell'arco di durata dei lavori di demolizione

$\text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h}$ = potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio

8 h = durata giornata lavorativa

DL = durata in giorni dei lavori di demolizione

1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il trasporto dei materiali di risulta vale la formula (3)

$$EC_{\text{tmc}} = [(Q.\text{tà}_{\text{mc}} / CU) * \text{Km perc.}] / [Cm_{\text{mt}} * \text{p.c.i. gasolio}] \quad 10$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione

$Q.\text{tà}_{\text{mc}}$ = peso del materiale trasportato

CU = carico netto per mezzo di trasporto

Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali al luogo di realizzazione dell'investimento

Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'Energia Ricavata il riferimento numerico è ottenuto dal calcolo delle quantità di energia elettrica e calorica prodotte dall'impianto (riportata nella scheda tecnica del produttore del cogeneratore), immessa nella rete e al netto dei consumi interni del sistema.

Considerate tutte le grandezze in gioco, e riferite ad un'unità di misura (J) il calcolo dell'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\frac{\sum_1^n E_{\text{Ricavata}}}{\sum_0^n E_{\text{Investita}}} \quad 11$$

Dal primo anno all'anno n si considera il valore dell'energia non dissipata dal sistema. Dall'anno zero all'anno "n", anno di completo ripristino dell'area alla situazione ex-ante, si considera il valore dell'energia consumata per mettere in esercizio e esercire l'impianto. Il rapporto di questi due valori consente di calcolare l'indice EROEI.

L'investimento sarà ammissibile con un valore dell'EROEI superiore all'unità (energia ricavata superiore all'energia investita/consumata). Pertanto, per valori dell'EROEI inferiori o uguali all'unità, l'investimento proposto non sarà ammesso a finanziamento.

**MISURA/SOTTOMISURA: 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
AZIONE 3 - Realizzazione di impianti per la produzione dell'energia da biomasse****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 Descrizione generale**

Le maggiori difficoltà che l'Europa ha dovuto affrontare in materia di approvvigionamento energetico, hanno dato impulso a nuove strategie in grado di coniugare la sicurezza e il benessere della popolazione con la salvaguardia dell'ambiente.

Il noto "pacchetto clima" (dicembre 2008) ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La "tabella di marcia" proposta dalla Commissione prevede di raddoppiare, alla data del 2020, gli obiettivi fissati in precedenza. La nuova Direttiva Europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE) ha fissato per l'Italia un obiettivo pari al 17% per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia al 2020.

I territori rurali possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali, in particolar modo promuovendo le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi agricoli, zootecnici e selvicolturali può rappresentare una concreta occasione per contribuire alla produzione di energia elettrica e termica proveniente sia dalle altre fonti rinnovabili sia dalle fonti energetiche fossili.

Nelle aree rurali, soprattutto di montagna, si registra un indebolimento della struttura dei servizi che accentua la fragilità del sistema sociale determinata dal progressivo abbandono e dall'invecchiamento della popolazione. Il sostegno all'avviamento di alcuni servizi essenziali, come appunto la produzione di energia proveniente dallo sfruttamento delle filiere locali, è considerato fondamentale per contribuire a contrastare queste dinamiche e ridare slancio e vitalità alle realtà rurali, ai fini del complessivo miglioramento della qualità della vita di queste aree.

Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. Globalizzazione dei mercati, estrema volatilità dei prezzi delle materie prime agricole e zootecniche spingono fortemente alla diversificazione verso attività non tradizionalmente agricole. Tali attività possono svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali nonché contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente interessante per le comunità rurali è rappresentato, appunto, dalla produzione e vendita di energia dallo sfruttamento della biomassa, sia essa dedicata che residuale dei processi produttivi. In particolare, la specifica Misura/azione del Programma di Sviluppo Rurale (321/3) prevede la possibilità di finanziare investimenti finalizzati alla agricola realizzazione di impianti di alimentati da biomassa, biogas e syngas, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La Misura 321 del PSR si articola su tre azioni, una delle quali, la terza, ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, base realizzando investimenti, fissi e mobili, finalizzati alla realizzazione di impianti di proprietà pubblica per la produzione e cessione alla popolazione di energia proveniente dalla trasformazione delle biomasse di origine agricola, zootecnica o forestale

1.2 Obiettivi

Obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sono:

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando la diversificazione economica;
- favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;
- promuovere percorsi e strategie innovative nella fornitura di servizi;
- promuovere attività complementari a quella tradizionale agricola;
- diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;

Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:

- favorire la nascita e il consolidamento di filiere locali, collegate allo sfruttamento sostenibile delle risorse del territorio;
- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili
- garantire nuovi sbocchi di mercato alle biomasse di origine agricola, zootecnica e selvicolturale.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'azione riguarda i comuni elencati nell'allegato D al presente provvedimento specificatamente indicati per la misura 321.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Sono beneficiari della presente azione:

- Enti locali territoriali come definiti dall'articolo 114 della Costituzione Italiana;
- altri Enti pubblici così come definiti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- altri Enti pubblici così come definiti dalla legge regionale n. 12/2009;
- consorzi tra Enti locali, Enti pubblici nonché tra i primi e i secondi.

2.2. Criteri di ammissibilità

Sono condizioni di accesso alla misura/azione,:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan), firmata da un tecnico abilitato nelle materie economico-aziendali.

Per la stesura del *business plan* si suggerisce lo schema proposto al successivo paragrafo 7, ovvero schemi analoghi adottati dagli istituti di credito finanziatori.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Nell'ambito del presente bando sono ammissibili gli interventi inerenti la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica la cui potenza termica nominale è inferiore o uguale a 1MW¹¹

Nell'ambito di tali interventi sono ammissibili ai benefici del presente bando gli investimenti, fissi e mobili, riconducibili allo sfruttamento delle seguenti fonti energetiche rinnovabili: biomasse, biogas così come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Sono, altresì, ammissibili gli interventi riconducibili alla produzione di energia dalla combustione di syngas, alle condizioni previste all'allegato X, parte Quinta, sezione 4 del D. lgs. n. 152/2006.

I valori massimi di potenza termica nominale indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Nell'ambito degli interventi ammissibili dal presente bando sono previste le seguenti tipologie di investimento:

- a) investimenti fissi per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- b) investimenti mobili per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica.

¹¹ Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta della biomassa;
- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas;
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;

Il trattino "- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato" è stato eliminato con DGR n. 167 del 03/02/2010

3.1.2. Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dagli indirizzi procedurali generali di cui all'allegato A al presente provvedimento, le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi si suddividono in:

1. Spese per la realizzazione di investimenti fissi previsti al punto a) del paragrafo 3.1.1 riguardanti:
 2. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato dalle seguenti fonti rinnovabili: biomasse, biogas, syngas;
 3. l'acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da biomasse, biogas, syngas;
 4. l'acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per l'eventuale collegamento degli impianti di cui al punto precedente alla rete di trasporto dell'energia elettrica;
 5. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli investimenti per la produzione di energia.
- c) Spese per la realizzazione degli investimenti mobili previsti al punto b) del paragrafo 3.1.1 riguardanti:
1. l'acquisto di attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui al precedente punto a), funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
 2. l'acquisto di macchine e attrezzature finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli interventi di cui al precedente punto a);
- c) Spese per l'acquisto di attrezzature adibite alla lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

Le spese generali sono ammesse con le modalità e nei limiti previsti dagli indirizzi procedurali generali, in riferimento ai soli interventi connessi con la produzione di energia.

Per il computo delle spese relative a ciascun investimento fisso il riferimento è il prezzo regionale riferito ai lavori pubblici.

Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste dal prezzo regionale, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione a preventivo di spesa.

3.2. Limiti e condizioni

Con riferimento alla produzione e vendita di energia, possono accedere al presente bando gli interventi che rispettino contestualmente le tre condizioni sotto riportate:

- che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia termica residuale attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione;
- che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN;
- che dimostrino la piena disponibilità dell'area sede dell'investimento connesso con la produzione e il trasporto dell'energia. Nel caso di terreni in affitto o in fase di preliminare di acquisto, atto di assenso, registrato e trascritto, del legittimo proprietario ovvero atto di costituzione di servitù di elettrodotto.

Relativamente agli interventi di produzione di energia elettrica o di cogenerazione, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, nazionali e/o regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Relativamente agli interventi di produzione di energia termica, oltre al rispetto delle condizioni sopra riportate, possono accedere al presente bando esclusivamente gli impianti in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché alla raccomandazione 2003/361/CE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02 relativa al

diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici".¹²

Sono, in tutti i casi, esclusi dal presente bando:

- gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
- le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze.
- gli interventi il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 7 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli interventi per la produzione di energia il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment), calcolato secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009, sia inferiore o uguale all'unità.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

In relazione agli obiettivi e alle priorità generali definite per la presente misura, viene prevista la ripartizione delle risorse disponibili secondo quanto previsto dal successivo capitolo 5.

In sede di approvazione delle domande, potranno essere previste le necessarie compensazioni tra le quote assegnate alle aree di intervento, qualora parte delle risorse disponibili nell'ambito di un'area risultassero inutilizzabili per carenza di domande ammissibili, fino all'esaurimento dei fondi complessivamente disponibili.

L'importo a bando per la presente azione è pari a 3.000.000,00 di euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione 2008/C 82/01, sono considerati ammissibili i soli costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. In particolare, nel campo delle energie rinnovabili i costi d'investimento ammissibili corrispondono ai "sovraccosti" sostenuti dai soggetti beneficiari rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia alimentato da fonti fossili e avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Ai fini di cui sopra, per il metodo di calcolo dei "sovraccosti" il riferimento è al metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 - aiuto di Stato n. 727/2007 – Italia, allegato al presente bando.

Agli interventi previsti dalla presente misura/azione si applicano i seguenti livelli di aiuto:¹³

<i>Condizioni di accesso</i>	<i>Aree rurali C</i>	<i>Aree B</i>
Assenza di altri contributi pubblici (*)	60% del sovraccosto	50% del sovraccosto
Presenza di altri contributi pubblici (*)	40% del sovraccosto	30% del sovraccosto

(*) Contributi di natura nazionale, regionale o locale.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

In tutti i casi, l'importo massimo del "sovraccosto" ammissibile, di cui al capoverso 4.2 precedente, non deve superare:

- 2.000.000,00 euro, quando trattasi di enti locale o loro consorzi;
- 1.200.000,00 euro, quando trattasi di altri enti pubblici, loro consorzi ovvero consorzi tra enti locali e altri enti pubblici.

4.4 Termini e scadenze

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di concessione al beneficio, sono i seguenti:

- c) sei mesi per la realizzazione e messa in esercizio degli investimenti mobili;

¹² Integrazione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

¹³ La prima riga della tabella è stata sostituita con DGR n. 167 del 03/02/2010

d) dodici mesi per la realizzazione di investimenti fissi.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili nelle lettere a) e b), il termine per la realizzazione degli investimenti è quello previsto dalla lettera b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C, l'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree C;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B.

Agli interventi realizzati nelle aree C sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

<i>Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree C"¹⁴</i>			
<i>N</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>PUNTI</i>
1	<i>Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili</i>	<i>Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000</i>	100
2	<i>Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)</i>	<i>Realizzazione "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa</i>	80
3	<i>Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo</i>	<i>VAN positivo entro il terzo anno di esercizio</i>	50
4	<i>Indice EROEI</i>	<i>valore > 6</i>	20
5	<i>Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici</i>	<i>Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali</i>	15
6	<i>Investimenti che comprendono l'upgrading del biogas e successiva vendita del biometano</i>	<i>Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico</i>	15
7	<i>Investimenti che comprendono l'upgrading del biogas e successiva vendita del biometano</i>	<i>Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo</i>	10

<i>Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree B"¹⁵</i>			
<i>N</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>INDICATORE</i>	<i>PUNTI</i>
1	<i>Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili</i>	<i>Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000</i>	100
2	<i>Investimenti per la produzione di energia</i>	<i>Realizzazione di "opere fredde" in grado di</i>	80

¹⁴ Tabella sostituita con DGR n. 167 del 03/02/2010

¹⁵ Tabella sostituita con DGR n. 167 del 03/02/2010

	<i>elettrica e/o termica alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)</i>	<i>ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa</i>	
3	<i>Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo</i>	<i>VAN positivo entro il terzo anno di esercizio</i>	50
4	<i>Indice EROEI</i>	<i>Valore > 6</i>	20
5	<i>Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici</i>	<i>Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali</i>	15
6	<i>Investimenti che comprendono l'upgrading del biogas e successiva vendita del biometano</i>	<i>Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico</i>	15
7	<i>Investimenti che comprendono l'upgrading del biogas e successiva vendita del biometano</i>	<i>Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo</i>	10

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree C"

N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	100
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica alimentati per almeno il 10 % di s.s. da biomassa di origine animale (materie fecali/effluenti)	Realizzazione "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto nella biomassa	80
3	Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo	VAN positivo entro il terzo anno di esercizio	50
4	Indice EROEI	valore > 6	20
5	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	15
6	Investimenti che comprendono l'upgrading del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
7	Investimenti che comprendono l'upgrading del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo	10

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree B"

N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	100
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica alimentati per almeno il	Realizzazione di "opere fredde" in grado di ridurre almeno il 60 % dell'azoto contenuto	80

	10 % di s.s. da biomassa di origine animale (effluente)	nella biomassa	
3	Dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della progressiva sostenibilità del servizio, a regime o, comunque, nel medio periodo	VAN positivo entro il terzo anno di esercizio	50
4	Indice EROEI	Valore > 6	20
5	Investimenti per la produzione di energia termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	15
6	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto per la fornitura del biometano destinato ad alimentare il parco autoveicoli di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
7	Investimenti che comprendono l' <i>upgrading</i> del biogas e successiva vendita del biometano	Sottoscrizione di un contratto di cessione del biometano nella rete di distribuzione del gas ad uso civile e produttivo	10

Relativamente agli interventi realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata dall'amministrazione proveniente da fonti fossili.

La priorità attribuita agli interventi di produzione di energia dalla trasformazione della biomassa che ottengono un valore dell'indice di sostenibilità energetica (EROEI, "ritorno energetico dell'investimento energetico") è accordata ai progetti che allegano un calcolo dell'indice secondo il metodo approvato con decisione CE n. 1037 del 24 febbraio 2009.

Il punteggio attribuito agli interventi dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua, e la quantità di fonte fossile sostituita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano per alimentare il parco automezzi pubblici può essere assegnato solo in presenza di contratti di fornitura, opportunamente registrati, con la Società di gestione del servizio trasporto pubblico. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita.

Il punteggio attribuito agli investimenti che comprendono l'*upgrading* del biogas e successiva vendita del biometano alla rete di distribuzione del gas può essere assegnato solo in presenza di contratti, opportunamente registrati, con la Società di gestione della rete. Il contratto deve precisare la quantità di biometano fornita

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza agli interventi realizzati da enti locali e loro consorzi.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Documentazione specifica da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;

- b. la disponibilità, dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
 5. business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
 6. Valore Attuale Netto (VAN) dell'intervento, redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
 7. indice di sostenibilità (EROEI) redatto sullo schema proposto in allegato al presente;
 8. *dichiarazione asseverata del libero professionista abilitato, che ha firmato il progetto, che l'impianto del quale si chiede l'agevolazione ha i requisiti per la qualifica IAFR;*¹⁶
 9. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario regionale riferito ai lavori pubblici, unitamente agli atti progettuali;
 10. titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo;
 11. in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente;
 12. scheda tecnica del sistema di contabilizzazione dell'energia;
 13. scheda tecnica cogeneratore di energia (motore + alternatore);
 14. copia del contratto di vendita dell'energia termica prodotta ceduta;
 15. relazione di valutazione incidenza ambientale del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
 16. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
 17. progetto dell'intervento redatto ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti;
 18. per gli impianti soggetti a Denuncia di Inizio Attività, progetto dell'intervento comprendente relazione tecnico-illustrativa, elaborati grafici a supporto delle opere da realizzare, eventuali pareri, nulla-osta o altre autorizzazioni utili alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto;
 19. contratto o convenzione, regolarmente registrati, in grado di dimostrare che le modalità di approvvigionamento della biomassa sono coerenti con la durata in esercizio dell'impianto di produzione di energia;
 20. copia della deliberazione dell'organo che approva la presentazione della domanda.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11, 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19. e 20. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della medesima.

La documentazione di cui al punto 10., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 11., entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, deve essere presentata una dichiarazione attestante il superamento dei termini per l'eventuale comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione pubblica competente ovvero il parere negativo della medesima Amministrazione.

Relativamente ai documenti indicati ai punti 14. e 19., la scadenza ultima per la loro presentazione è uniformata ai termini precedentemente indicati (60 giorni), fatto salvo che alla domanda dovrà essere comunque allegata una dichiarazione d'intenti tra le parti che andranno in seguito a perfezionare i contratti richiesti.

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, relativa alle "opere fredde" di progetto, con particolare riferimento ai flussi di massa relativi all'azoto e alle biomasse impiegate;
- dichiarazione a supporto della sostituzione della fonte energetica fossile con quella rinnovabile, espressa nell'unità di misura internazionale;

¹⁶ Sostituzione apportata prima con DGR n. 1431 del 18/05/2010 poi con DGR n. 1577 del 08/06/2010

- calcolo dell'indice di sostenibilità EROEI redatto sullo schema proposto, a firma di un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti;
- contratti di fornitura, o loro preliminari, per la fornitura del biometano, nel caso incorrano le condizioni specifiche di priorità previste.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare, ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

DEFINIZIONI

Ai fini degli interventi, vengono assunti i seguenti riferimenti, fatto salvo quanto diversamente specificato al presente bando:

- i. fonti energetiche rinnovabili (FER): secondo la definizione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in attuazione alla Direttiva 2001/77/CE.
- ii. biomassa combustibile: biomassa elencata all'Allegato X alla parte V (Sezione 4 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo")) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" rientrante tra le seguenti tipologie:
 - Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale o da potatura;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segature, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
 - Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione.
- iii. biomassa sottoposta a fermentazione anaerobica: la biomassa di cui al punto ii., nonché gli effluenti di allevamento, palabili o non palabili, provenienti dalla medesima azienda utilizzatrice, ai sensi della DGR nn. 2495/2006 e 2439/2007;
- iv. materie fecali ai fini della produzione di energia: biomassa disciplinata dalla deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2009, n. 2272;
- v. impianti a biogas: impianti alimentati a biogas le cui caratteristiche sono elencate all'Allegato X alla parte V (Sezione 6 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo")) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- vi. impianti di pirogassificazione: impianti in grado di estrarre combustibili gassosi (syngas) impiegabili nella produzione di energia;
- vii. syngas: miscela di gas, tra monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H₂), con la presenza in quantità variabile anche di metano (CH₄) e anidride carbonica (CO₂);
- viii. investimenti fissi: beni immobili per natura e determinazione di legge che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro struttura e destinazione (ad esempio rientrano in questa categoria gli *edifici e le altre costruzioni e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è*

incorporato al suolo ovvero quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione);

- ix. Investimenti mobili: l'individuazione si effettua per esclusione dai precedenti;
- x. impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi: impianti di produzione di energia appartenenti alla medesima persona giuridica e aventi lo stesso punto di connessione alla rete di distribuzione dell'energia.

FAC-SIMILE DI BUSINESS PLAN - Schema esemplificativo per la redazione del piano d'impresa

1) CURRICULUM VITA DEL PROPONENTE O DEI SOCI DELL'IMPRESA

2) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE ANALITICA DEL PRODOTTO/SERVIZIO

2.2 DATI ECONOMICI DI SINTESI DEL PROGETTO

- Investimenti previsti
- Fatturato complessivo previsto nei primi 3 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Fatturato complessivo previsto nei primi 15/20 anni, al lordo e al netto degli incentivi al funzionamento
- Personale previsto dopo 12 mesi dall'avvio in esercizio

2.3 SOCI

Descrizione della compagine sociale.

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Descrivere organigramma azienda.

2.5 PERSONALE

Indicare generalità dei lavoratori assunti, la tipologia di contratto stipulato, le mansioni svolte da ciascuno presso l'impresa.

3) ANALISI DEL MERCATO E STRATEGIE DI MARKETING

3.1 MERCATO DI RIFERIMENTO

Tipologia di prodotti/servizi offerti, evidenziando eventuali aspetti innovativi o di diversificazione della neo-impresa dalla concorrenza, valore globale del mercato esistente in termini di fatturato, potenzialità di crescita del mercato (attrattività del mercato), tipologia di clienti.

3.2 ANALISI DELLA CONCORRENZA

Riferimento al prodotto/servizio offerto ed ai collegati prodotti sostitutivi

3.3 STRATEGIE DI MARKETING

Obiettivi e strategie di inserimento commerciale, attività previste e relativi costi

3.4 STRATEGIE DI SVILUPPO DELL'IMPRESA

Descrizione delle azioni che l'impresa pensa di intraprendere.

4) PIANO OPERATIVO

4.1 ASPETTI PRODUTTIVI

Descrizione del processo produttivo, evidenziando gli aspetti critici, potenzialità produttiva e a regime.

4.2 TECNOLOGIE PRODUTTIVE UTILIZZATE

4.3 STRUTTURA PRODUTTIVA

Macchinari esistenti, capacità produttiva preesistente e prevista, obiettivi di produzione.

4.4 INVESTIMENTI

Investimenti da realizzare e tempi di realizzazione previsti.

4.5 ASPETTI AMBIENTALI

Presenza di elementi volti alla riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento/riciclaggio dei rifiuti e/o alla riduzione dei consumi energetici e idrici e segnalazione di eventuali certificazioni ambientali (ISO 14000, Emas, etc.) che si intendono conseguire o già conseguite.

4.6 PIANO DI MARKETING

Descrizione delle scelte attinenti le leve di marketing (marketing mix)

- Prodotto/servizio
- Prezzo
- Promozione/pubblicità
- Canali di distribuzione/vendita

4.7 PIANO DELLE VENDITE

Prodotto/servizio	Volume di vendita				Prezzo unitario				Fatturato			
	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Energia elettrica												
Energia calorica												
Altri beni (specificare)												
Altri servizi (specificare)												

5) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**5.1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Descrizione degli investimenti da realizzare per classe e tipologia .

Descrizione	Importo investimenti				
	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	totale
Spese investimento (per classe d'intervento prevista dal bando)					
Totale					

5.2 STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

ATTIVO		1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Immobilizzazioni	Imm. Immateriali:				
	-Spese di costituzione				
	-Marchi, brevetti, licenze				
	-.....				
	-.....				
	Imm. Materiali:				
	-Fabbricati				
	-Macchinari				
	-Impianti				
	-Automezzi				
	-Computer				
	-.....				
	-.....				
	Imm. Finanziarie:				
	-Partecipazioni e titoli				
	-Depositi cauzionali				
	Totale immobilizzazioni				
Attivo circolante	Rimanenze magazzino				
	Crediti verso clienti				
	Crediti verso altri				
	Depositi bancari				
	Denaro e valori in cassa				
	Ratei e risconti attivi				
	Totale attivo circolante				
	Totale attivo				

PASSIVO		1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Patrimonio netto	Capitale				
	Riserve				
	Utili (perdite) a nuovo				
	Totale patrimonio netto				
Passività a medio lungo termine	Mutui:				
	verso banca.....				
	verso banca.....				
	Prestiti, obbligazioni				
	Fondo TFR				
	Altri fonti				
	Tot.passività m/l termine				
Passività circolanti	Debiti:				
	- prestiti (a breve)				
	-verso fornitori				
	-verso consociate				
	-tributari				
	-altri				
	Interessi passivi				
	Ratei e risconti passivi				
	Totale passività circolanti				
	Totale passivo				

5.3 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno
Ricavi				
1. Fatturato				
2. Costo del venduto				
a. Scorte iniziali				
b. Acquisti				
c. Costo delle merci disponibili per vendita (a più b)				
d. Scorte finali				
3. Profitto lordo (1 meno 2)				
Costi				
1. Variabili (di vendita/diretti) (da a a h)				
a. pubblicità e marketing				
b. Trasporti				
c. Adempimenti				
d. Confezionamento				
e. Provvigioni/retribuzioni				
f. Viaggi				

g. Spese varie di vendita				
h. Deprezzamento (prodotti/servizi)				
2. Fissi (amministrativi/indiretti)				
a. Assicurazioni				
b. Licenze e permessi				
c. Stipendi del personale d'ufficio				
d. Locazioni				
e. Amministrazione finanziaria				
f. Servizi				
g. Altre spese generali				
h. Ammortamento (attrezzature d'ufficio)				
Totale costi d'esercizio (variabili + fissi)				
Profitto operativo (prof lordo meno costi)				
Altre entrate (interessi)				
Altre uscite (interessi) ¹⁷				
Profitto (perdita) prima delle imposte				
Imposte				
Profitto (perdita) dopo le imposte				

5.4 PROSPETTO DEGLI IMPIEGHI DI CASSA (denaro in uscita dall'azienda)

	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	Totale
8. Costi di avviamento					
Licenza					
Iscrizione al registro delle società					
Onorari legali					
Altri costi di avviamento					
.....					
9. Acquisti di scorte					
Esborsi per acquisto di merci da rivendere					
10. Costi variabili (di vendita/diretti)					
Pubblicità/marketing					
Trasporti					
Adempimenti					
Confezionamento					
Provvigioni/retribuzioni venditori					
Viaggi					
Varie					
Totale spese di vendita					
11. Costi fissi (amministrativi/diretti)					
Amministrazione finanziaria					
Assicurazioni					
Licenze e permessi					
Stipendi del personale d'ufficio					
Locazioni					
Servizi					
Varie					
Totale costi di esercizio					

¹⁷ Specificare l'istituto di credito, il tasso e la natura degli interessi (interessi su mutui, su scoperti di c/c a breve, su altri debiti)

12. Attività (acquisti a lungo termine) Esborso di contante nel periodo					
13. Passività Esborso di contante per estinzione debiti, prestiti e/o conto creditori: 13.1 Mutui verso.....(specifi - care istituto di credito e tipologia di mutuo) 13.2 Mutui verso.....(specifi - care istituto di credito e tipologia di mutuo)					
14. Emolumenti Prelevamenti della proprietà					
TOTALE IMPIEGHI DI CASSA					

5.5 PROSPETTO DELLE FONTI DI CASSA (denaro in entrata nell'azienda)

	1° anno	2° anno	...° anno	15° anno	Totale
7. Disponibilità liquide					
8. Fatturato (ricavi) Ricavi di vendita Ricavi di servizi Acconti su vendite/servizi Riscossione conto debitori					
9. Entrate varie Interessi attivi Rimborso di prestiti					
10. Vendita di attività a lungo termine					
11. Passività Fondo prestiti (da ricevere nel periodo da istituti di credito, finanziarie, ecc.) 11.1 Mutuo 11.2 Mutuo.....					
12. Capitale proprio Investimenti del proprietario (impresa individuale, società di persone) Capitale di apporto (società di capitali) Vendita di azioni/quote (società di capitali) Capitale di rischio					
Totale disponibilità di cassa					
C. escluse le vendite					
D. incluse le vendite					

5.6 BREAK EVEN ANALYSIS

Determinazione del punto di pareggio tra costi totali e ricavi di vendita.

$$BEP = CF / [1 - (CV/RICAVI)]$$

BEP= Break even point

CF= Costi fissi

CV= Costi variabili

VALUTAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

La valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso l'analisi annuale del flusso finanziario (business plan) con estrazione perlomeno del principale indice finanziario (VAN = Valore Attuale Netto) al netto ed al lordo del contributo di cui al presente bando. Nell'analisi annuale del flusso deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Per la formula di calcolo del VAN il riferimento è il seguente:

$$VAN = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Valori}}{(1+r)^i}$$

$$VAN = - \text{Valore investimento} + \left(\frac{\text{Ric.} + \text{Perd. 1}}{(1+r)^1} + \frac{\text{Ric.} + \text{Perd. 2}}{(1+r)^2} + \frac{\text{Ric.} + \text{Perd. 3}}{(1+r)^3} + \dots \right)$$

Valore investimento = importo dell'investimento iniziale

Ric. = ricavi alla fine dell'anno considerato

Perd. = spese alla fine dell'anno considerato

r = tasso di attualizzazione

Nel caso di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse dovrà essere considerato obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 15 anni, viceversa per gli impianti fotovoltaici deve essere considerata una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

In caso di cogenerazione il valore dei certificati verdi dovrà essere conteggiato nel business plan.

L'elaborato tecnico dovrà essere firmato da un tecnico abilitato nelle materie economico e economico-aziendali.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI COMBUSTIONE DIRETTA DELLA BIOMASSA, DI COMBUSTIONE DEL BIOGAS E DEL SYNGAS

Impianti di produzione di energia

Ai fini dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti il riferimento è il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Il rendimento energetico della caldaia ovvero del cogeneratore, desumibile dalla scheda tecnica rilasciata dalla ditta costruttrice dovrà essere superiore all'85%.

Ai fini del calcolo della conversione energetica delle biomassa è necessario fare riferimento alla resa energetica del biocombustibile espressa in kWh per unità di misura (kg o m³) sulla sostanza secca (p.c.i. su s.s.).

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOGAS

Fatti salvi i requisiti e le limitazioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della classificazione, dei requisiti, regole per la costruzione, l'offerta, l'ordinazione e il collaudo, il riferimento è alle norme ISO-UNI vigenti.

Ai fini del calcolo delle rese in biogas della biomassa avviata a fermentazione anaerobica, è necessario calcolare i metri cubi di biogas per unità di solido volatile (frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica) in riferimento alla specifica biomassa.

CALCOLO INDICE DI SOSTENIBILITA' – EROEI

L'indice di sostenibilità EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) è il risultato del rapporto tra la somma delle energie, espresso nell'unità di misura del Sistema Internazionale, che un impianto produrrà durante il suo esercizio (Energia Ricavata) e la sommatoria delle quantità energie che sono necessarie per costruire, esercire e poi smantellare l'impianto (Energia Investita o Energia Consumata).

Dal rapporto di queste grandezze energetiche –quindi tra output e input energetico- si ottiene un valore in grado di esprimere la quantità di energia spesa e ricavata dell'investimento. Un valore del rapporto superiore all'unità informa che l'investimento in esame genera una quantità di energia superiore a quella che è stata necessaria per realizzarlo e mantenerlo in esercizio; mentre un valore dell'indice inferiore o uguale all'unità manifesta un risultato negativo dell'investimento.

L'indice dovrà essere elaborato da un tecnico abilitato in materie ingegneristiche o equipollenti.

Il calcolo dell'indice EROEI ha lo scopo di mettere a confronto i contributi energetici provenienti da tutte le sorgenti inerenti con l'investimento specifico, a partire dalla sua costruzione sino alla demolizione e messa in pristino dell'area. Questo approccio è conosciuto anche come “analisi di ciclo di vita” (Life Cycle Analysis, LCA), il cui metodo di studio è puntualmente previsto nell'ambito dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO).

L'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\text{EROEI} = \frac{\sum_1^n E_{\text{Ricavata}}}{\sum_1^n E_{\text{Investita}}} \quad 1$$

considerando, dall'anno zero all'ennesima annualità (anno di demolizione e pristino ex ante dell'area) la:

$\sum E_{\text{Ricavata}}$ = sommatoria della quantità di energia generata dall'opera/impianto

$\sum E_{\text{Investita}}$ = sommatoria della quantità di energia che è necessaria per costruire, esercire e demolire/smantellare l'opera/impianto

Tra le **Energie Investite** (di seguito anche energia consumata) il metodo tiene conto dell'energia consumata per:

- la costruzione dell'impianto, compresi i trasporti;
- il funzionamento delle apparecchiature connesse all'impianto;
- la produzione e il trasporto delle biomasse;
- la demolizione dell'impianto.

Tra le **Energie Ricavate** si dovrà tener conto della sola energia effettivamente prodotta e utilizzata fuori dal “sistema”, ossia:

- dell'energia elettrica ceduta alla rete (al netto degli autoconsumi del “sistema”);
- dell'energia termica ceduta a utenze esterne all'impianto (al netto degli autoconsumi del “sistema”).

Il calcolo dell'indice EROEI parte da una minuziosa descrizione dell'impianto e delle sue componenti.

Considerando il caso specifico di un impianto per la produzione di energia (elettrica e/o calorica) alimentato dalla biomassa, si dovranno considerare altre sottofasi inerenti il calcolo dell'Energia Investita:

A) Costruzione dell'impianto:

- energia consumata per la produzione di materiali edili (mattoni, calcestruzzo, ecc);
- contenuto energetico di alcuni materiali utili alla costruzione (ad esempio acciaio, ferro);
- energia consumata per il trasporto dei materiali;
- energia consumata per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari impiegati);
- contenuto energetico dei materiali costituenti il cogeneratore e le apparecchiature.

B) Funzionamento delle apparecchiature:

- potenza assorbita per il funzionamento delle singole apparecchiature.

C) Produzione di biomasse:

- energia consumata per singolo intervento colturale (lavorazioni del terreno –aratura, erpicatura, concimazione, diserbo pre-emergenza, semina, rullatura, diserbo post-emergenza, concimazione, sarchiatura, diserbo-, difesa fitosanitaria, irrigazione, raccolta, trattamento –trinciatura-);
- contenuto energetico dei mezzi tecnici (concimi, trattamenti antiparassitari e diserbanti);

D) Trasporto delle biomasse:

- energia consumata per il trasporto.

E) Demolizione impianto:

- energia consumata per i lavori di demolizione necessari alla realizzazione dell'impianto (tempi di lavoro opere civili e macchinari/attrezzature impiegati);
- energia consumata per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali di risulta;
- energia consumata per il recupero allo stato ex-ante dell'area.

I riferimenti energetici per ciascuna fase e sottofase dovranno essere supportati da dati bibliografici ufficiali ovvero da schede tecniche dei materiali e apparecchiature utilizzate. La relazione tecnica del calcolo dell'indice di sostenibilità dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato nelle materie ingegneristiche o equipollenti.

Per il calcolo dell'energia consumata inerente la produzione di materiali edili un possibile riferimento sono i contenuti energetici di ciascun materiale. Tale valore medio è desumibile dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental Product Declaration). La EPD è sviluppata in applicazione della norma UNI ISO 14025:2006 (Etichetta Ecologica di Tipo III) e rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi. Le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi riportate nella EPD devono basarsi sull'analisi del ciclo di vita mediante utilizzo del Life Cycle Assessment (LCA) in accordo con le norme della serie ISO 14040, fondamento metodologico da cui scaturisce l'oggettività delle informazioni fornite.

$$EC_{me} = Q.tà_{me} * CE_{me} \quad 2$$

con EC_{me} = Energia Consumata produzione materiali edili
 CE_{me} = Contenuto Energetico materiali di costruzione

Per il calcestruzzo, ad esempio, alcune ditte produttrici riportano un ammontare delle risorse energetiche consumate pari a 1.900 MJ/mc. Per l'acciaio, alcuni riferimenti scientifici, riportano un valore medio, calcolato secondo la metodologia EPD, pari a 9.000 MJ/tonn. Per ciascun prodotto –e servizio- la metodologia EPD calcola le risorse energetiche consumate per la sua produzione e, quindi in altre parole, il suo contenuto energetico. Dal prodotto del Contenuto energetico per la quantità impiegata nella costruzione si ottiene il valore dell'Energia Consumata a impianto pronto per il collaudo.

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto dei materiali edili è utile conoscere il potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per il trasporto. Ad esempio il p.c.i. del gasolio per autotrazione risulta pari a 36,12 MJ/litro.

$$EC_{tmc} = [(Q.tà_{mc} / CU) * Km percorsi] / [Cm_{mt} * p.c.i. gasolio] \quad 3$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione
 $Q.tà_{mc}$ = peso del materiale trasportato
 CU = carico netto per mezzo di trasporto
 Km percorsi = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali al luogo di realizzazione dell'investimento
 Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'energia consumata per l'esecuzione dei lavori edili si devono stimare numero macchine e attrezzature, potenze assorbite attrezzature dalle medesime e durata dei lavori.

$$EC_{ma} = kJ/s * 3.600 s/h * 8 h * DL * 1.000 \quad 4$$

con EC_{ma} = Energia Consumata della singola macchina e attrezzatura nell'arco di durata dei lavori di costruzione

$\text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} =$ potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio

8 h = durata giornata lavorativa

DL = n. giorni durata lavori

1.000 = unità di conversione del J in MJ

Il tutto considerato che, per il SI, il kWh è uguale a 3.600.000 J (3.600 kJ) ne consegue che per ciascun secondo di esercizio dell'attrezzatura/macchina la potenza è uguale a:

$$1 \text{ kWh} = 3.600 \text{ kJ} = 1 \text{ kJ/sec}$$

essendo un ora composta da 3.600 secondi.

Per il calcolo di tale energia investita in fase di costruzione non si è tenuto conto di altri materiali impiegati durante i lavori (plastiche, guaine, armature di legno, ecc) in quanto, la medesima, rappresenta una quantità energetica irrilevante.

Per il calcolo del contenuto energetico degli impianti (cogeneratore, infrastrutture elettriche e per il trasporto del calore) può essere fatto un discorso analogo per il calcolo, già visto, dell'energia consumata per la produzione di materiali edili e per la loro posa.

Con riferimento all'EPD dello specifico impianto ovvero alle risorse energetiche necessarie per costruirlo (esempio acciaio) è possibile quantificare l'energia consumata. In mancanza del primo dato, l'energia consumata, ad esempio, per il cogeneratore è data dal seguente prodotto:

$$EC_{\text{imp}} = Q.tà_{\text{mc}} * CE_{\text{mc}} \quad 5$$

con EC_{imp} = Energia Consumata dall'impianto/infrastrutture
 $Q.tà_{\text{mc}}$ = quantità del materiale costituente l'impianto/infrastrutture
 CE_{mc} = Contenuto Energetico dello specifico materiale costituente l'impianto/infrastrutture

Per i lavori di posa del cogeneratore e delle altre eventuali infrastrutture, il metodo di calcolo è quello riportato alla formula n. 4.

Per il calcolo dell'energia consumata per il funzionamento delle attrezzature si dovrà seguire un ragionamento analogo fatto per il calcolo dell'Energia Consumata delle macchine operatrici e attrezzature necessarie per la preparazione dell'area e la costruzione delle opere. Si tratta di macchine operatrici e attrezzature necessarie per la lavorazione, trattamento e trasporto all'interno dell'area dell'impianto della biomassa utile ad alimentare l'impianto (trituratrici, trattrici, pale meccaniche, tramogge, pompe, ecc)

$$EC_{\text{att}} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000$$

con EC_{att} = Energia Consumata per l'uso delle attrezzature nell'anno
 kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J
 (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)
 h = ore di esercizio giornaliere
 g = giorni di esercizio all'anno
 1.000 = unità di conversione del J in MJ

Calcolata l'energia meccanica necessaria per unità di tempo (l'anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto:

$$EC_{\text{ATT}} = \sum_1^n EC_{\text{att}} \quad 6$$

con EC_{ATT} = energia consumata totale per il funzionamento delle attrezzature nell'arco di vita dell'impianto (ennesimo anno)

Per il calcolo dell'energia consumata per la produzione delle biomasse è necessario partire dall'elenco di operazioni colturali necessarie la coltivazione di ciascuna biomassa utile ad alimentare l'impianto, dalla potenza assorbita della macchine operatrici per eseguire le medesime operazioni, dal calcolo dei tempi di lavoro rapportati all'unità di superficie, per singola coltura. Da questi dati di partenza, la formula di calcolo è la seguente:

$$EC_{ccu} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000 \quad 7.1$$

con EC_{ccu} = Energia Consumata per singola cura colturale nell'arco dell'anno per unità di superficie (ettaro)
 kJ/s = potenza assorbita dalla singola macchina per la "ennesima" lavorazione colturale e sua conversione in J
 h = ore macchina per unità di superficie
 g = giorni di lavoro all'anno
 1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il calcolo dell'energia consumata per l'eventuale irrigazione di soccorso il metodo può essere mutuato calcolando le ore di esercizio della macchina o attrezzatura necessaria alla distribuzione dell'acqua. Quindi:

$$EC_{irr} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000 \quad 7.2$$

Per il calcolo dell'energia consumata per concimi, antiparassitari e diserbi è necessario computare due variabili energetiche:

- contenuto energetico dei singoli mezzi tecnici usati in agricoltura (CE_{cad});
- la spesa energetica per il loro impiego.

Il primo dato è desumibile dalla bibliografia di settore. Ad esempio (Soltner, 1995 -Les grandes productions végétales. Sciences et techniques agricoles, Sainte-Gemmes-sur-Loire) possiamo dire che per la produzione di 1 Kg di azoto sono necessarie 18.500 kcal ad ettaro, pari a 77.330 kJ. In media il contenuto energetico di tutti i mezzi chimici utilizzati per la coltivazione delle biomasse varia, mediamente a seconda delle tecniche colturali adottate tra i 10.000-15.000 MJ/ettaro/anno¹⁸. Tale contenuto energetico risulta pari a 280 litri di gasolio per la sola concimazione azotata¹⁹, mentre inferiore è per gli altri tipi di apporti chimici²⁰. Tali valori, comunque, possono essere individuati, prodotto per prodotto, dalla scheda EPD specifica.

La spesa energetica per il loro impiego è data dalla formula già utilizzata:

$$EC_{conc} = \text{kJ/s} * 3.600 \text{ s/h} * h * g * 1.000 \quad 7.3$$

con EC_{conc} = Energia Consumata per l'impiego delle macchine operatrici per le concimazione, difesa fitosanitaria e diserbi per unità di superficie
 kJ/s = potenza assorbita dalla singola attrezzatura e sua conversione in J (considerando l'equivalenza di 1 kWh = 3.600 kWs = 1 Js)
 h = ore di esercizio giornaliera
 g = giorni di esercizio
 1.000 = unità di conversione del J in MJ

il cui valore, sommato al precedente, quantifica l'energia consumata per l'uso e la distribuzione (7.4) di concimi, antiparassitari e diserbi nell'anno e per ettaro.

$$EC_{conctot} = EC_{conc} + CE_{cad} \quad 7.4$$

¹⁸ Devenuto L – Ragazzoni A., "Terra e Vita", n. 30 , tabella n. 2, pagg. 23-24

¹⁹ La produzione di un kg di azoto equivale al valore energetico di 2,15 lt di gasolio (18500 kcal = 77,4 MJ). Considerando una concimazione pari a 120-140 unità di azoto/ettaro/annue si ottiene un equivalente di gasolio pari a 260-300 litri.

²⁰ La produzione del fosforo e del potassio è più semplice poiché si basa sull'estrazione di materiali minerali. Per questo motivo, il fabbisogno di energia per ottenere i concimi minerali fosfo-potassici è inferiore, comprendendo solo le spese di estrazione, di raffinazione e di trasporto. Per produrre 1 kg di fosforo (espresso come P2O5) e di potassio (espresso come K2O) sono necessarie, rispettivamente, 3350 (14 MJ) e 2315 kcal (8,9 MJ), pari a 0.39 e 0.27 litri di gasolio

con

$EC_{conctot}$ = Energia Consumata totale per concimazioni, trattamenti antiparassitari e diserbi

CE_{cad} = Contenuto Energetico dei mezzi tecnici

Calcolata così l'energia meccanica necessaria per unità di superficie (ettaro) e per unità di tempo (anno) si ottiene facilmente il dispendio energetico per la coltivazione nell'arco di vita dell'impianto:

$$EC_{BIO} = \left[\sum_1^n EC_{ccu} + EC_{irr} + EC_{conctot} \right] * S.A.U. \quad 7.5$$

con EC_{BIO} = energia consumata totale per la coltivazione biomassa nell' nell'arco di vita dell'impianto

S.A.U. = superficie agricola utilizzata

Per il calcolo dell'energia consumata per il trasporto della biomassa, il riferimento è il medesimo utilizzato per il trasporto dei materiali di costruzione (potere calorifico inferiore del gasolio per autotrazione, pari a 36,12 MJ/litro).

$$EC_{tbio} = [(Q.tà_{bio} / CU) * Km \text{ perc.}] / [Cons. medio_{mt} * p.c.i. \text{ gasolio}]$$

con EC_{tbio} = Energia Consumata per il trasporto della biomassa per anno

$Q.tà_{bio}$ = quantità della biomassa

CU = carico netto per mezzo di trasporto

Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio della biomassa al luogo di alimentazione dell'impianto

Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

La sommatoria dell'energia consumata per il trasporto per l'intero arco di vita dell'impianto è data da:

$$EC_{TRASPbio} = \sum_1^n EC_{tbio} \quad 8$$

Il calcolo dell'energia consumata per la demolizione delle opere nonché per il ripristino dell'area può seguire lo schema già proposto per il calcolo dell'esecuzione dei lavori edili (4), pertanto si ha:

$$EC_{mo} = kJ/s * 3.600 \text{ s/h} * 8 \text{ h} * DL * 1.000 \quad 9$$

con EC_{mo} = Energia Consumata dalla macchina operatrice e attrezzature nell'arco di durata dei lavori di demolizione

$kJ/s * 3.600 \text{ s/h}$ = potenza assorbita della macchina operatrice (normalmente in kWh) e sua conversione in Joule, per un ora di esercizio

8 h = durata giornata lavorativa

DL = durata in giorni dei lavori di demolizione

1.000 = unità di conversione del J in MJ

Per il trasporto dei materiali di risulta vale la formula (3)

$$EC_{tmc} = [(Q.tà_{mc} / CU) * Km \text{ perc.}] / [Cm_{mt} * p.c.i. \text{ gasolio}] \quad 10$$

con EC_{tmc} = Energia Consumata per il trasporto dei materiali di costruzione

$Q.tà_{mc}$ = peso del materiale trasportato

CU = carico netto per mezzo di trasporto

Km perc. = chilometraggio dal luogo di produzione e/o stoccaggio dei materiali al luogo di realizzazione dell'investimento

Cm_{mt} = consumo medio dei mezzi trasporto

Per il calcolo dell'Energia Ricavata il riferimento numerico è ottenuto dal calcolo delle quantità di energia elettrica e calorica prodotte dall'impianto (riportata nella scheda tecnica del produttore del cogeneratore), immessa nella rete e al netto dei consumi interni del sistema.

Considerate tutte le grandezze in gioco, e riferite ad un'unità di misura (J) il calcolo dell'indice di sostenibilità è dato dal seguente rapporto:

$$\frac{\sum_1^n E_{\text{Ricavata}}}{\sum_0^n E_{\text{Investita}}} \quad 11$$

Dal primo anno all'anno n si considera il valore dell'energia non dissipata dal sistema. Dall'anno zero all'anno "n", anno di completo ripristino dell'area alla situazione ex-ante, si considera il valore dell'energia consumata per mettere in esercizio e esercire l'impianto. Il rapporto di questi due valori consente di calcolare l'indice EROEI.

L'investimento sarà ammissibile con un valore dell'EROEI superiore all'unità (energia ricavata superiore all'energia investita/consumata). Pertanto, per valori dell'EROEI inferiori o uguali all'unità, l'investimento proposto non sarà ammesso a finanziamento.

METODO DI CALCOLO DEI "SOVRACCOSTI"²¹

Ai fini della Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01), gli aiuti agli investimenti nel settore dell'energia rinnovabile sono equiparati agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Per la definizione dei costi di tali investimenti, la Disciplina limita l'aiuto ai <<ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi di una centrale elettrica tradizionale...>>.

In accordo alla vigente Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia di tutela dell'ambiente, i costi ammissibili devono essere calcolati:

- 1. al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità;*
- 2. computando gli eventuali risparmi di spesa ovvero le spese aggiuntive ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto;*
- 3. al netto delle eventuali produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.*

Lo scopo del metodo proposto è quello di calcolare la differenza tra i costi di investimento di un impianto alimentato da fonte rinnovabile ($C_{INVrinn}$) rispetto ai costi d'investimento di un sistema di produzione dell'energia alimentato da fonte fossile ($C_{INVfoss}$), rendendo equivalenti i due impianti in termini di produzione effettiva di energia, ossia:

$$SV = C_{INVrinn} - C_{INVfoss}$$

1. Calcolo dei sovraccosti al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità

Il metodo è stato sviluppato facendo riferimento ai dati tecnico-economici riportati nell'allegato A (Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita e di microgenerazione. Effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico), capitolo 3, della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) n. 106/06.

Per un confronto utile i dati tecnico-economici sono ricavati da un impianto di cogenerazione (energia elettrica + calorica) mediante turbine a vapore ovvero da un impianto di termoelettrico alimentato da biomassa.

Indicando con:

- PW_n : la potenza netta di un impianto, espressa in kW;
- $C_{INVfoss}$: il costo teorico, espresso in euro, di un impianto di produzione di energia alimentato da fonte fossile avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia di un impianto alimentato da fonte rinnovabile

²¹ Integrazione apportata con DGR n. 167 del 03/02/2010

Il costo teorico è dato dalla seguente formula:

$$C_{INVfoss} = PW_n * C_{eq} * F_p$$

dove:

C_{eq} : costo di investimento unitario (kW) di un impianto di cogenerazione mediante turbine a vapore;
 F_p : fattore di produttività dato dal rapporto tra le ore medie di funzionamento degli impianti a biomassa e quella degli impianti termoelettrici alimentati da fonti fossili, secondo quanto riportato nell'allegato A alla Delibera AEEG n. 106/2006. Il valore F_p deve tener conto inoltre della vita media dei due tipi d'impianto, risultando comunque inferiore per gli impianti alimentati da biomasse.

Tale fattore è necessario al fine di rendere equivalenti i due impianti in termini di produzione effettiva di energia, secondo quanto disposto al punto 37 della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01).

Il calcolo del sovraccosto, su cui calcolare la percentuale di contributo, è dato pertanto dalla seguente formula:

$$SV = C_{INVrinn} - C_{INVfoss} = C_{INVrinn} - [PW_n * C_{eq} * F_p]$$

dove:

SV : valore sovraccosto, in euro/kW;

$C_{INVrinn}$: costo totale investimento dell'impianto alimentato a biomassa, espresso in euro;

PW_n : potenza netta installata dichiarata nella domanda, espressa in kW;

In altri termini la formula può essere espressa nel seguente modo:

$$SV = C_{INVrinn} - (PW_n * K)$$

con K : costante pari a Xa euro/kW, ottenuta moltiplicando C_{eq} per F_p .

2. Calcolo dei risparmi di spesa ovvero delle spese aggiuntive nei primi cinque anni di funzionamento dell'impianto

Considerato che la formula precedente ha posto a confronto i costi dei due impianti a parità di produzione effettiva di energia, sulla base dei criteri riportati nella nuova disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, il valore del sovraccosto (SV) deve tener conto anche degli eventuali risparmi di spesa (R) ovvero spese aggiuntive (S) ottenuti nei primi 5 anni di esercizio dell'impianto.

L'ipotesi teorica contenuta nella Disciplina considera che un impianto alimentato genericamente da fonti rinnovabili generi, in via ordinaria, dei risparmi di spesa, almeno nel quinquennio. Per talune fonti rinnovabili (sistemi eolici, sistemi fotovoltaici, sistemi idroelettrici) il risparmio di spesa, rispetto alle fonti energetiche fossili, può essere ricondotto sostanzialmente al costo del combustibile (nell'esempio tradizionale il confronto con un impianto alimentato a gas) che un tale impianto da fonte rinnovabile non deve sostenere.

Per altri tipi d'impianto (ad esempio, proprio gli impianti alimentati dalla biomassa), al contrario, si generano delle spese aggiuntive, collegate alle maggiori spese di gestione e funzionamento. Premesso che, per i differenti poteri calorici dei combustibili a confronto (vedi valori riportati in notifica), per ciascuna unità gas naturale (nell'ipotesi che l'impianto sia alimentato da questo combustibile fossile) ne occorrono circa due e mezzo di biomassa per sviluppare le stesse quantità di energia (p.c.i. 2-4,5 kWh/kg per la biomassa 9,59; kWh/mc di gas), il calcolo deve, invece, tener conto pertanto:

- eventuali maggiori costi per l'acquisto della biomassa utile ad alimentare l'impianto (costo combustibile - costo biomassa);
- eventuali maggiori costi per il trasporto del biocombustibile, franco impianto;
- eventuali maggiori costi di stoccaggio e conservazione della biomassa (superfici, strutture, attrezzature, personale), al netto dei maggiori costi della rete di distribuzione del gas naturale o di altro combustibile fossile.

Al fine quindi di effettuare una determinazione analitica dei reali valori di costi e sovraccosti, e considerando, da un lato, i dati tecnico-economici di riferimento (ore funzionamento, vita media impianto,

costi di esercizio) riportati nell'allegato A alla Delibera AEEG 106/2006, i risparmi di spesa ovvero le spese aggiuntive collegate agli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono calcolabili secondo la seguente equazione:

$$R^a = O_m * PW_n * \Delta C \quad (1)$$

dove:

R^a : valore del risparmio ovvero spesa aggiuntiva annuale, in euro;

O_m : ore medie di funzionamento delle centrali alimentate da biomasse;

PW_n : potenza netta installata dell'impianto alimentato da biomassa, sempre espressa in kW;

ΔC : differenziale di costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici alimentati a biomassa (vCt_{rinn}) ovvero che utilizzano combustibili fossili (vCt_{foss}), espressi in €/kWh. La definizione di costo unitario dell'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili ovvero da fonti fossili è stabilito sempre dall'AEEG. In particolare per i valori del costo unitario variabile dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici si farà riferimento:

- per le fonti fossili al calcolo e valore del vCt di cui alla Delibera dell'AEEG 300/2005 e s.m.i.;
- per le fonti rinnovabili alla Delibera dell'AEEG 34/05 e s.m.i..

Il differenziale si calcola nel seguente modo:

$$vCt_{rinn} - vCt_{foss}$$

Per calcolare il valore totale relativo ai primi cinque anni di vita dell'impianto viene usata la formula di attualizzazione:

$$R^{TOT} = \sum_{t=1}^5 R^a * (1+i)^{-t} \quad (2)$$

dove

RS^{TOT} : valore complessivo del risparmio ovvero della spesa aggiuntiva dei primi 5 anni attualizzato al tasso i ;

RS^a : valore annuo del risparmio ovvero della spesa aggiuntiva calcolato precedentemente;

i : tasso di sconto di riferimento dell'Unione Europea reperibile sul sito http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

t : anno di riferimento.

Unendo le equazioni (1) e (2) precedentemente descritte si ottiene un valore dei risparmi di spesa ovvero delle spese aggiuntive espresso per kW dal seguente algoritmo:

$$R^{TOT} = PW_n * K2 \quad (3)$$

dove

PW_n : potenza netta installata dichiarata in domanda, espressa in kW;

$K2$: costante che considera il seguente prodotto: $O_m * \Delta C * \sum_{t=1}^5 (1+i)^{-t}$

3. Calcolo delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nei primi cinque anni di funzionamento dell'impianto

Il valore delle produzioni accessorie (VPA) per impianti termoelettrici alimentati da biomasse sono sia positivi sia negativi.

Nell'ipotesi si tratti di sistemi di produzione dell'energia secondo un processo termochimico che biochimico, il risultato del ciclo della trasformazione della biomassa genera delle produzioni organiche secondarie che hanno un costo a carico del gestore dell'impianto.

Un impianto di combustione genera alla fine del ciclo dei “rifiuti” (le ceneri), viceversa un impianto di fermentazione anaerobica per la produzione di biogas potrà generare, in funzione delle condizioni locali:

- produzioni accessorie (il cd “digestato”) da avviare alla filiera del compostaggio;
- produzioni accessorie palabili da avviare alla filiera del compostaggio e frazione non palabile da avviare a impianto di depurazione;
- produzioni accessorie da avviare a smaltimento in quanto “rifiuto”.

In tutti e tre i casi il gestore dell’impianto deve sostenere almeno l’onere per il trasporto a destinazione delle produzioni accessorie, talvolta maggiorati dei costi di conferimento.

Al contrario, tra le produzioni accessorie a valore di mercato positivo generate da un impianto alimentato da biomassa, la legislazione vigente accorda a tali impianti l’erogazione di un premio incentivante al loro funzionamento. Si tratta dei noti certificati verdi (CV) rilasciati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) agli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per questo calcolo è necessario quantificare il rendimento elettrico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Impianti alimentati da biomassa hanno rendimenti elettrici generalmente inferiori agli impianti alimentati da fonti fossili. Ai sensi della Direttiva dell’AEEG n. 42/2002, per impianti tra 1 e i 10 MW, il rendimento elettrico di un impianto alimentato da biomassa si attesta intorno al 25 % contro una media del 41% di uno alimentato da fonti fossili. Il valore preventivo dei certificati verdi risulta pari a:

$$VCV (CV) = O_m * PWS * \eta_e * VuCV$$

VCV : valore annuo certificati verdi;

O_m : ore medie di funzionamento delle centrali alimentate a biomassa;

η_e : rendimento elettrico dell’impianto alimentato da biomassa, al netto dell’assorbimento del cogeneratore

$VuCV$: valore unitario (in kWh) dei certificati verdi pubblicato dal Gestore del Sistema Elettrico

Valori negativi e positivi delle produzioni accessorie devono, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di ambiente, essere calcolati ai fini della quantificazione dei costi e sovraccosti dell’impianto, limitatamente ai primi cinque anni di funzionamento del medesimo.

Per calcolare tale valore nei primi cinque anni di vita dell’impianto viene usata la formula di attualizzazione:

$$P^{TOT} = \sum_{t=1}^5 P^a * (1+i)^{-t} \quad (4)$$

dove:

P^{TOT} : valore complessivo delle produzioni accessorie (VPA + VCV) dei primi 5 anni attualizzato al tasso “i”;

P^a : valore annuo delle produzioni accessorie calcolato precedentemente;

i : tasso di sconto di riferimento dell’Unione Europea reperibile sul sito http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

t : anno di riferimento.

4. Calcolo dell’investimento

Determinati i valori di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 il valore dell’investimento ammissibile (=sovraccosti) è il risultato della seguente formula:

Investimento ammissibile = (Sovraccosto SV - Risparmi di spesa + Spese aggiuntive \pm Valori produzioni accessorie)

$$\text{Investimento} = (\text{Sovraccosto SV} \pm R^{TOT} + P^{TOT})$$

MISURA 341 – ANIMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE FINALIZZATE A STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1. Descrizione generale

Gli interventi attivati nell'ambito dell'Asse 3, per la diversificazione delle attività agricole e per il miglioramento della qualità della vita delle zone rurali, possono trovare maggior integrazione e coesione con il territorio e le relative esigenze di sviluppo, se realizzati nell'ambito di strategie complessive promosse congiuntamente da soggetti e istituzioni locali, pubbliche e private, in cooperazione tra loro. Attraverso l'implementazione di opportune sinergie tra i diversi attori e segmenti territoriali, produttivi ed economici che interagiscono con la popolazione rurale, le imprese e l'economia rurale potranno trarre concreto beneficio in termini di reddito, vitalità e stabilità.

La Misura, pertanto, rappresenta un importante supporto all'attuazione dell'Asse 3 e al raggiungimento dei relativi obiettivi, prevedendo un sostegno alla realizzazione, da parte di appositi partenariati pubblici-privati costituiti ai sensi dell'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005, di Progetti Integrati d'Area in grado di sviluppare una strategia mirata alla soluzione di una particolare problematica/criticità o al consolidamento di specifiche opportunità di sviluppo, individuate con riferimento ad un particolare territorio/area, attraverso le Misure attivate dall'Asse 3.

Il Progetto Integrato d'Area, nella formula prevista per i progetti a valenza territoriale relativi all'Asse 3 (*PIA-Rurale*), è finalizzato infatti a promuovere il consolidamento e lo sviluppo di specifici ambiti territoriali, omogenei in quanto caratterizzati da situazioni ed esigenze comuni, attraverso un insieme coordinato di Misure/Azioni mirate alla soluzione di particolari problematiche/criticità o al rafforzamento di effettive opportunità di sviluppo considerate mature o comunque chiaramente riconosciute e condivise.

1.2. Obiettivi

L'obiettivo generale della Misura è di favorire e supportare l'azione di partenariati pubblici-privati che elaborano, promuovono e danno attuazione a specifiche strategie di sviluppo locale attraverso appositi Progetti Integrati d'Area (*PIA-Rurale*), nelle aree non direttamente interessate dall'applicazione dell'Asse 4 – Leader.

Gli obiettivi specifici sono rappresentati dal coinvolgimento e dall'aggregazione, attraverso modalità cosiddette "bottom up" (dal basso verso l'alto), dei diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale di competenza, rappresentativi delle realtà amministrative, economiche e sociali, al fine di individuare fattori critici ed opportunità e di delineare strategie e soluzioni di sviluppo del territorio rispondenti e funzionali.

Tra gli obiettivi della Misura sono ascrivibili, in generale, i principali obiettivi specifici dell'Asse 3, oltre al miglioramento della governance dei sistemi locali e degli approcci partecipativi e cooperativi nell'ambito dei medesimi sistemi.

1.3. Ambito territoriale e operativo

La Misura si applica esclusivamente alle aree non interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale approvati dalla Regione ai sensi dell'Asse 4 – Leader e prevede il sostegno alla definizione ed alla realizzazione di Progetti Integrati d'Area Rurale (*PIA-R*) attraverso l'attivazione delle Misure dell'Asse 3 del PSR. Sono comunque escluse le aree classificate A – Poli Urbani ai fini del PSR.

La base territoriale di ogni partenariato (*Ambito Locale - AL*) presenta i seguenti requisiti:

- a. è costituita da territori comunali compresi nell'elenco di cui all'Allegato D al presente Bando
- b. è costituita dai territori di competenza delle amministrazioni comunali aderenti al partenariato
- c. è costituita da territori comunali geograficamente contigui
- d. presenta un'omogeneità generale rispetto alla problematica o all'opportunità di sviluppo individuata dal *PIA-R*, valutabile sulla base anche di adeguati indicatori
- e. presenta dimensione adeguata, in termini di territori comunali interessati (minimo 5 comuni)

- f. include comuni non appartenenti ad altri partenariati costituiti ai sensi della medesima Misura
 g. presenta una popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti.

L'AL rappresenta di norma un territorio sub-provinciale. Qualora l'AL interessi due o più province, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito alla competenza territoriale, viene comunque prevista l'attribuzione ad un'unica provincia di riferimento, in funzione del maggior valore della somma delle percentuali relative a popolazione e superficie, rispetto alla popolazione e superficie totali dell'AL²².

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti sono partenariati pubblici-privati di cui all'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005, denominati *PAR (Partenariati Rurali)* ai fini della presente Misura.

2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I PAR ammissibili agli aiuti previsti dalla presente Misura devono elaborare strategie territoriali relative all'Ambito Locale di riferimento ed essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti nel medesimo ambito (Reg. CE 1974/2006, art 36). In particolare, i PAR devono essere in possesso dei requisiti specifici di seguito descritti.

REQUISITI	SPECIFICHE
a) essere un soggetto <i>diverso</i> dai partenariati definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del Reg (CE) 1698/2005	Il partenariato rurale non coincide e non rappresenta uno dei Gruppi di Azione Locale approvati con DGR n. 545 del 10.3.2009
b) essere costituito da entrambe le <i>componenti, pubblica e privata</i> , sulla base di un numero adeguato di soggetti, comunque non inferiore a 5 per ciascuna componente (pubblica/privata), garantendo condizioni di accesso non discriminatorie (Indirizzi Procedurali – Allegato A – paragrafo 1.2.2.2)	<p>La componente pubblica è rappresentata da Enti pubblici compresi tra i soggetti rientranti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche, predisposto annualmente dall'ISTAT, ai sensi della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)²³.</p> <p>La componente privata è costituita da soggetti rappresentativi di interessi di natura collettiva riconducibili agli obiettivi del PIA-R, attivi nei diversi ambiti della società locale, quali enti, organismi ed associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali ed economiche, associazioni di volontariato, ambientaliste e culturali, enti di formazione, istituti di credito ed altri soggetti privati rispondenti ai suddetti requisiti generali e comunque adeguati alle caratteristiche e alle finalità del partenariato e del relativo PIA-R.</p> <p>Le condizioni di accesso non discriminatorie riguardano la formazione del partenariato e l'adesione al PIA-R; la relativa sussistenza è confermata attraverso apposita dichiarazione presentata con la domanda di aiuto; le modalità di adesione al partenariato e al PIA-R vengono descritte nel PIA-R, che riporta in allegato anche l'elenco delle eventuali situazioni che hanno avuto esito negativo e le relative motivazioni.</p>

²² Esempio: AL che interessa le province A e B. In questo caso, la provincia di assegnazione è A, in virtù della somma delle percentuali relative a superficie e popolazione, che risulta pari a 115, contro 85 della provincia B.

Ambito Locale	Provincia A	Provincia B	TOTALE
Superficie	60%	40%	100%
Popolazione	55%	45%	100%
Totale Provincia	115	85	

²³ Ai fini della valutazione si fa riferimento all'elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/7/2009, n.176.

c) essere costituito con <i>forma giuridica</i> ed assumere personalità giuridica, oppure, in alternativa, essere costituiti in forma di <i>associazione temporanea di scopo</i> (ATS) il cui soggetto capofila e mandatario, individuato tra gli enti pubblici aderenti, con funzioni di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario, presenti adeguata capacità di gestione di fondi pubblici e garantisca il buon funzionamento del partenariato	Nel caso di partenariato che assume personalità giuridica, il relativo statuto dovrà prevedere, tra le proprie finalità, l'elaborazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale; le forme giuridiche previste sono: <ul style="list-style-type: none"> - associazione con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta - società consortile a responsabilità limitata - società per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata Nel caso di partenariato che si costituisce in forma di associazione temporanea di scopo, sono stabilite le condizioni di cui al successivo paragrafo 2.2.
d) essere composto, a livello decisionale, almeno per il 50 % da <i>soggetti privati</i>	La rappresentanza della parte privata deve essere assicurata nell'ambito della composizione dell'organo decisionale previsto dalla specifica forma giuridica prescelta (ad es.: Consiglio di Amministrazione per una Società a Responsabilità Limitata) Nel caso di costituzione in forma di associazione temporanea di scopo, la rappresentanza della parte privata viene assicurata, e verificata, con riferimento al livello decisionale e alla relativa composizione definiti dall'atto costitutivo
e) essere <i>titolare</i> di un PIA-R conforme e coerente con la Misura ed essere responsabile della sua attuazione	Il partenariato deve presentare unitamente alla domanda di aiuto relativa alla presente Misura un PIA-R rispondente ai requisiti e alle condizioni previste dal Bando, sulla base dell'apposito schema approvato dall'Autorità di Gestione
f) presentare una composizione <i>multisettoriale</i>	I soggetti che costituiscono il partenariato devono rappresentare almeno un altro settore oltre al settore agricolo (secondario, terziario e terziario avanzato)
g) avere <i>sede</i> all'interno del proprio Ambito Locale	Sede localizzata nell'ambito dei territori comunali che costituiscono l'Ambito Locale.
h) aver presentato, una specifica manifestazione di interesse	Il partenariato deve presentare, direttamente o attraverso il soggetto proponente, la manifestazione di interesse prevista dal bando, secondo i termini, le modalità e le condizioni di ammissibilità stabilite

2.2 Associazione Temporanea di Scopo

Ai fini della costituzione dell'*associazione temporanea di scopo*, i partecipanti al partenariato devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, soggetto pubblico capofila e mandatario, il quale provvede anche alla presentazione della domanda di aiuto relativa alla presente Misura, in nome e per conto del partenariato medesimo, assumendo la funzione di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario.

Al soggetto mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, del partenariato nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura connessi con l'attivazione della Misura, fino alla conclusione degli interventi previsti dal PIA-R approvato con la domanda.

L'organismo pagatore fa valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli soggetti che aderiscono al partenariato e sono titolari di domande di aiuto relative a Misure diverse dalla Misura 341 presentate in attuazione del PIA-R.

All'interno dell'atto costitutivo dell'*associazione temporanea*, redatto in forma di atto pubblico, vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività del partenariato. L'atto costitutivo prevede, tra le finalità del partenariato, l'elaborazione e la realizzazione di

strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale, e stabilisce gli obiettivi e le modalità organizzative ed operative del partenariato, con esplicito riferimento agli impegni, agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti che aderiscono al partenariato medesimo.

L'atto deve prevedere e consentire, comunque, la realizzazione da parte del partenariato di tutte le attività, i compiti e le funzioni previste dal presente Bando, anche per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione del PIA-R, secondo le specifiche procedure ed operazioni richieste, sulla base di tutte le condizioni necessarie e con riferimento almeno agli elementi di seguito elencati.

1. Obiettivi che il partenariato intende raggiungere, che devono prevedere anche l'elaborazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale volte al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale.
2. Elenco dei soggetti che aderiscono al partenariato, per ciascuno dei quali devono essere esplicitamente indicati: codice fiscale, partita IVA, sede legale, qualifica pubblica o privata, settore di appartenenza (primario, secondario, terziario e terziario avanzato), nominativo del rappresentante legale e relativo codice fiscale.
3. Riferimenti espliciti e dettagliati agli atti con i quali viene espressa formalmente la volontà di adesione da parte di ciascun soggetto del partenariato; tali documenti vengono allegati all'atto.
4. Area geografica di intervento (Ambito Locale) rispondente ai requisiti stabiliti dal presente bando e relativo elenco dei comuni interessati.
5. Impegni, obblighi, ruoli e responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti che aderiscono al partenariato.
6. Definizione, composizione, compiti e responsabilità dell'organo o livello decisionale del partenariato, compresi i necessari riferimenti ai singoli componenti e rappresentanti ed ai relativi atti di designazione da parte del soggetto rappresentato.
7. Indicazione del soggetto pubblico capofila incaricato di assumere la funzione di coordinatore e di referente amministrativo e finanziario, al quale spetta la rappresentanza esclusiva, nonché la responsabilità per il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi previsti nei confronti della Regione e, in particolare, dell'Autorità di Gestione del PSR e dell'Agenzia regionale AVEPA, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura derivanti dall'adesione alla presente Misura e connessi comunque con il coordinamento e la realizzazione del PIA-R presentato ai sensi della medesima Misura; il referente amministrativo e finanziario è il soggetto titolare della domanda di aiuto relativa alla Misura 341.

Impegni e vincoli del partenariato non possono decadere prima del 31.12.2015 e comunque solo successivamente alla ultimazione di tutte le operazioni previste dal PIA-R, fatta salva la durata di impegni e vincoli prevista per le operazioni realizzate in adesione ai bandi delle singole misure/azioni del PSR attivabili dal PIA-R, secondo quanto stabilito dal documento Indirizzi Procedurali – Allegato A.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

Sono ammissibili gli interventi a sostegno di attività ed iniziative specifiche di informazione, animazione, formazione, coordinamento e supporto operativo, attivati dal partenariato e finalizzati all'elaborazione ed attuazione del relativo PIA-R.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. L'ammissibilità degli interventi previsti dalla presente Misura è subordinata alla presentazione, approvazione e realizzazione di un PIA-R, secondo i requisiti, le condizioni e le modalità previste dal presente bando.
- b. Gli interventi sono ammissibili entro i limiti finanziari stabiliti dai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, in relazione all'importo della spesa pubblica attivata attraverso il PIA-R.

3.3. Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi sostenuti dal partenariato per:

- a. studi sulla zona interessata dal PIA-R
- b. attività di informazione relativa all'ambito territoriale e alla strategia del PIA-R
- c. formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione del PIA-R
- d. formazione di animatori

- e. eventi promozionali
- f. gestione del partenariato, comprese le spese per attività di progettazione, coordinamento e supporto operativo nella fase di realizzazione esecutiva del PIA-R relative a: personale e organi societari; consulenze specialistiche; spese correnti per utenze e materiali di consumo; fitto sede, acquisto o noleggio arredi, attrezzature uffici, strumenti e programmi informatici; partecipazione a seminari e convegni.

Le spese sostenute dal partenariato ai sensi della presente Misura sono considerate ammissibili, con decorrenza utile a partire dal giorno successivo alla di approvazione del PSR (13/11/2007) e comunque non anteriore alla data di costituzione del partenariato, entro i limiti di spesa pubblica definiti nei successivi paragrafi 4.1 e 4.2 ossia in relazione all'importo della spesa pubblica ammissibile del PIA-R. Ferme restando le disposizioni specifiche in materia di ammissibilità delle spese previste dal documento di Indirizzi Procedurali – Allegato A, non sono comunque ammissibili le spese sostenute:

- in data anteriore a quella di effettiva costituzione del partenariato
- da un soggetto diverso dal soggetto richiedente o dal relativo referente amministrativo finanziario, anche se rappresentato da uno dei membri del partenariato
- per l'elaborazione di progetti risultati non ammissibili o non finanziabili nell'ambito della graduatoria relativa alla presente Misura
- per la realizzazione degli interventi previsti dalle Misure dell'Asse 3 attivate dal PIA-R promosso dal partenariato.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo a bando

Con il presente bando si intende procedere alla selezione di un numero massimo di 4 (quattro) partenariati rurali, sulla base di un importo a bando pari a 400.000,00 euro, per quanto riguarda gli interventi a sostegno della Misura 341.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto per la Misura 341 è pari all'80% della spesa ammissibile, entro il limite massimo del 5% della spesa pubblica complessivamente attivata attraverso il PIA-R, che non può essere comunque superiore a 2.000.000,00 di euro.

L'importo complessivo a disposizione dei 4 PIA-R finanziabili corrisponde quindi a 8.000.000,00 di euro derivanti dalle singole dotazioni previste dal PSR per le Misure dell'Asse 3 diverse dalla 341.

Gli aiuti concessi ai sensi delle Misure dell'Asse 3 attivate attraverso il PIA-R vengono erogati direttamente ai singoli soggetti beneficiari, secondo le condizioni, le modalità ed i livelli ed entità di aiuto previsti dal PSR per ciascuna Misura.

Agli aiuti previsti dalla presente Misura si applicano le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.²⁴

4.3. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Precisato che tutti gli interventi attivati attraverso il PIA-R dovranno risultare conclusi entro la data del 31.12.2014, gli interventi relativi alla Misura 341 dovranno essere completati, anche ai fini della relativa rendicontazione, al più tardi entro la medesima scadenza.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Criteri di priorità e punteggi

La selezione delle domande di aiuto avviene sulla base di apposita graduatoria regionale definita in funzione delle disposizioni e dei punteggi previsti dal presente bando, con riferimento alle informazioni riportate nella domanda e nel PIA-R allegato alla medesima.

L'accesso alla graduatoria finale relativa alle domande ammissibili avviene sulla base del punteggio attribuito a ciascuna, che deve essere comunque superiore a punti 30, di cui almeno 15 relativi alle caratteristiche della strategia (C).

²⁴ Integrazione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

A tale scopo, vengono individuati i criteri di selezione, ed i relativi punteggi, di seguito descritti.

A – Caratteristiche partenariato (max. 30 punti)

La valutazione considera le principali caratteristiche del partenariato e dei soggetti che lo costituiscono, che sono considerate particolarmente rilevanti e qualificanti ai fini della sua effettiva rappresentatività e rispondenza, per quanto riguarda in particolare la rappresentatività generale della sua conformazione e composizione (A1), la localizzazione sul territorio (A2), la qualificazione specifica in materia di programmazione territoriale integrata (A3), la rappresentatività ed adeguatezza specifica rispetto alla strategia (A4).

A1- Rappresentatività generale (max 5 punti)		
Soggetti aderenti PAR	Specifiche/requisiti	Punti (per ciascun soggetto)
(a) pubblici	Amministrazioni pubbliche (come definite al precedente paragrafo 2.1 lettera b), esclusi i Comuni	0,25
(b) economico-produttivi	Enti, organismi ed associazioni di rappresentanza di attività imprenditoriali ed economiche (compresi istituti di credito ed assicurativi)	0,25
(c) culturali, sociali, ambientali	Enti, organismi ed associazioni con finalità specifiche (e comunque diversi dai precedenti)	0,25
tutti (a+b+c)	Tutte le categorie (a, b, c) rappresentate attraverso almeno 3 soggetti ciascuna	1

A2– Localizzazione sul territorio (max 5 punti)		
Sedi soggetti PAR	Specifiche/requisiti	Punti (per ciascun soggetto)
sedi operative	soggetti che dispongono di una <i>sede operativa</i> localizzata all'interno dell'Ambito Locale, utilizzata stabilmente (esclusi i Comuni)	1,00
sedi di riferimento	soggetti che dispongono di una <i>sede di riferimento</i> localizzata all'interno dell'Ambito Locale, direttamente ed effettivamente utilizzata con frequenza prestabilita (es: recapiti e sportelli tecnico-informativi) (esclusi i soggetti di cui al precedente punto)	0,50

A3– Qualificazione specifica (max 10 punti)		
soggetto	Specifiche/requisiti	Punti
partenariato	il partenariato ha aderito formalmente e partecipato direttamente ad almeno una iniziativa/progetto di programmazione integrata di area	10
soggetti PAR	soggetti del partenariato che hanno aderito formalmente e partecipato ad almeno una iniziativa di programmazione integrata di area	1 (per soggetto)

A4 – Rappresentatività specifica (max 10 punti)		
soggetto	Specifiche/requisiti	Punti
partenariato	oltre il 75% dei soggetti che costituiscono il partenariato risulta rappresentativa ed adeguata, sulla base delle relative finalità statutarie o operative, delle esperienze e/o della effettiva operatività sul territorio, rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R (Linea strategica)	10
Soggetti PAR	soggetti del partenariato che risultano rappresentativi ed adeguati,	1 (per

	sulla base delle relative finalità statutarie o operative, delle esperienze e/o della effettiva operatività sul territorio, rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R (Linea strategica)	soggetto)
--	--	-----------

B – Caratteristiche dell’Ambito Locale (max. 30 punti)

La valutazione considera una serie di caratteristiche dell’Ambito Locale (AL) definito dal partenariato che sono considerate particolarmente significative ai fini della sua effettiva rappresentatività e rispondenza, per quanto riguarda in particolare la conformazione rurale (B1), l’indice di ruralità (B2), le criticità demografiche (B3) e la coerenza generale rispetto alla strategia (B4).

B1 – Conformazione rurale²⁵ (max 8 punti)			
Aree rurali	superficie /superficie AL (a)	punteggio base (b)	Punti (a) x (b)
Area B2		0	
Area B1		6	
Area C		8	
Valore massimo	1	8	8

B2 - Indice di ruralità²⁶ (max 8 punti)		
Parametro	Specifiche/requisiti	Punti
Popolazione residente in comuni rurali rispetto al totale della popolazione dell’AL	Superiore al 15%	8
	Superiore al 10% fino al 15%	4
	Superiore al 5% fino al 10%	2
	Fino al 5%	1

B3 – Criticità demografiche (max 8 punti)		
Parametro	Specifiche/requisiti	Punti
Tasso di spopolamento	la <i>variazione percentuale</i> della popolazione dell’AL nel periodo 2004-2008 (dati ISTAT) risulta <i>negativa</i> [$(P_{2008} - P_{2004}) / P_{2004} < 0$]	4
Tasso invecchiamento	il <i>rapporto</i> totale “abitanti dell’AL con età uguale o maggiore di 65 anni / totale abitanti dell’AL con età fino a 14 anni” è <i>superiore</i> alla media provinciale (2008, ISTAT) [$(P_{65\text{ e oltre}} - P_{0-14}) \times 100 > \text{media provinciale}$]	4

B4 – Coerenza ed omogeneità generale (max 6 punti)		
Territorio	Specifiche/requisiti	Punti
Ambito Locale	<i>tutti</i> i territori comunali dell’AL presentano elementi rilevabili di coerenza e rispondenza rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R ²⁷ , <i>evidenziati</i> sulla base di adeguati <i>indicatori misurabili</i>	6
Comuni	<i>territori comunali</i> dell’AL che presentano elementi rilevabili di coerenza e rispondenza rispetto alla criticità/opportunità individuata dal PIA-R ²⁸ , <i>evidenziati</i> sulla base di adeguati <i>indicatori misurabili</i>	0,5 (per ogni comune)

C– Caratteristiche della strategia (PIA-R) (max 40 punti)

²⁵ Valutata con riferimento alla classificazione dei singoli territori comunali compresi nell’AL, rispetto alle tipologie di aree rurali individuate del PSR (capitolo 3.1.): aree rurali intermedie (Aree C), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree rurali-urbanizzate (Aree B1), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, sub-aree urbanizzate (Aree B2).

²⁶ Con riferimento alla metodologia OCSE, per comune rurale si intende un comune con densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per kmq.

²⁷ Il testo: “(Linea strategica)” è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

²⁸ Il testo: “(Linea strategica)” è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

La valutazione considera gli elementi fondamentali e la coerenza generale della strategia proposta attraverso il PIA-R, per quanto riguarda in particolare: il livello di dettaglio e coerenza dell'analisi di contesto (C1), il grado di definizione degli obiettivi (C2), la coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi (C3), la coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi (C4), il grado di concentrazione degli interventi (C5) e l'orientamento della strategia (C6).

C1 – Dettaglio e coerenza analisi del contesto – (max. 8 punti)		
Livello	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	L'analisi preliminare del contesto è <i>completa, esauriente e coerente</i> rispetto alla conseguente mappa dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità ossia è in grado di motivare <i>tutti gli elementi</i> della mappa attraverso appositi parametri ed indicatori	8
Medio	L'analisi preliminare del contesto è <i>completa e coerente</i> rispetto alla conseguente mappa dei punti di forza/debolezza e delle minacce/opportunità ossia è in grado di motivare <i>la maggior parte</i> di essi attraverso appositi parametri ed indicatori	4

C2 – Grado di definizione degli obiettivi (max 8 punti)		
Grado di definizione	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare ²⁹ è rilevata ed evidenziata in maniera <i>chiara ed univoca</i> sulla base di un <i>set consistente</i> di indicatori/parametri	8
Medio	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare ³⁰ è rilevata ed evidenziata in maniera <i>chiara ed univoca</i> sulla base di <i>almeno due</i> indicatori/parametri	4

C3 – Coerenza degli obiettivi rispetto all'analisi (max 8 punti)		
Grado di coerenza	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare ³¹ emerge in <i>maniera diretta ed inequivocabile</i> dalla mappa dei punti forza/debolezza e delle minacce/opportunità	8
Medio	la situazione di criticità da risolvere o la specifica opportunità di sviluppo da consolidare ³² è comunque <i>rappresentata</i> dalla mappa dei punti forza/debolezza e delle minacce/opportunità	4

C4 – Coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi (max 8 punti)		
Grado di coerenza	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	<i>Tutti</i> gli interventi proposti dal PIA-R (Misure/Azioni) presentano espliciti ed evidenti elementi di connessione e coerenza con la criticità/opportunità individuata ³³ e sono comunque supportati da <i>indicatori formulati e quantificati</i> per singolo intervento	8
Medio	<i>La maggior parte</i> degli interventi proposti dal PIA-R (Misure/Azioni) presentano espliciti ed evidenti elementi di connessione e coerenza con la criticità/opportunità individuata ³⁴ e sono comunque supportati da <i>indicatori formulati e quantificati</i> per singolo intervento	4

²⁹ Il testo: "(Linea strategica)" è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

³⁰ Il testo: "(Linea strategica)" è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

³¹ Il testo: "(Linea strategica)" è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

³² Il testo: "(Linea strategica)" è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

³³ Il testo: "(Linea strategica)" è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

³⁴ Il testo: "(Linea strategica)" è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

C5- Grado di concentrazione degli interventi (max 4 punti)		
Grado di catalizzazione	Specifiche/requisiti	Punti
Elevato	Le risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia risultano concentrate (100%) nell'ambito di <i>max. 3 Misure</i>	4
Medio	Le risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia risultano concentrate (100%) nell'ambito di <i>max. 5 Misure</i>	2

C6 – Orientamento della strategia (max 4 punti)		
	Specifiche/requisiti	Punti
	Almeno il 75% delle risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia riguardano Misure/Azioni relative al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali (Asse 3-Sottoasse 2)	4
	Almeno il 50% delle risorse pubbliche attivate dagli interventi previsti dalla strategia riguardano Misure/Azioni relative al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali (Asse 3-Sottoasse 2)	2

5.2 Criteri di preferenza

A parità di punteggio, nell'ambito della graduatoria regionale, viene assegnata la preferenza alle domande di aiuto in funzione della densità di popolazione del territorio rappresentato (AL), in ordine crescente di densità (abitanti/km²).

6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

6.1 Interventi previsti dalla Misura 341

Gli interventi previsti dalla Misura 341 vengono attivati dal partenariato secondo le modalità e le condizioni generali e specifiche stabilite dal presente Bando, dal documento Indirizzi procedurali e dal PSR.

A tale scopo, ciascun partenariato deve comunque dimostrare la disponibilità, diretta o indiretta, delle risorse organizzative, professionali e finanziarie per attuare le varie fasi tecnico-amministrative e finanziarie connesse anche con la realizzazione del PIA-R. L'assetto organizzativo e gestionale del partenariato deve assicurare pertanto, anche attraverso l'acquisizione di apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali, la gestione diretta del progetto, senza che si possano determinare situazioni di cessione o sub-affidamento del medesimo o di sue fasi specifiche e strategiche a soggetti terzi.

La realizzazione degli interventi da parte del partenariato, oltre che attraverso l'attuazione in proprio potrà prevedere l'acquisizione degli eventuali beni e servizi necessari e l'affidamento a soggetti terzi opportunamente selezionati, secondo modalità e procedure compatibili con le normative vigenti in materia di appalti pubblici, assicurando comunque l'osservanza dei principi di trasparenza e libera concorrenza (Indirizzi procedurali, Allegato A, paragrafo 1.4). In presenza di specifiche condizioni ed esigenze tecnico-operative e, comunque, limitatamente a singole iniziative o attività che necessitano dell'apporto di competenze e professionalità qualificate, possono essere previste apposite convenzioni con soggetti pubblici che, per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica, sono in grado di garantirne la corretta ed efficace realizzazione. L'eventuale ricorso a incarichi o convenzioni con soggetti od organismi terzi particolarmente qualificati sotto l'aspetto tecnico e scientifico dovrà comunque essere adeguatamente esplicitato e motivato nella domanda di aiuto.

6.2 Interventi previsti dal PIA-R

Gli interventi previsti dal PIA-R possono riguardare esclusivamente Misure e Azioni dell'Asse 3.

In ogni caso, *almeno*³⁵ il 30% della spesa pubblica complessiva prevista dal PIA-R e dal relativo piano finanziario deve essere destinato alle Misure relative al miglioramento della qualità della vita (Asse 3 – Sottoasse 2).

Gli interventi previsti dal PIA-R potranno essere realizzati da parte dei singoli soggetti beneficiari secondo i requisiti, le condizioni e le modalità operative stabilite dal PSR per le singole Misure/Azioni, secondo la versione aggiornata e vigente al momento della presentazione delle domande.

Il PIA-R definisce il set delle Misure/Azioni attivate e, per ciascuna di esse, le relative formule operative utilizzate per l'attuazione, con riferimento alle modalità di intervento e alle procedure di seguito descritte e alle specifiche disposizioni stabilite dal documento Indirizzi procedurali – Allegato A.

a) Intervento a gestione diretta PAR

Riguarda le ulteriori Misure ed Azioni, oltre alla Misura 341, che prevedono il partenariato come soggetto richiedente (es: Misura 313). In generale, le relative operazioni vengono realizzate secondo i requisiti e le condizioni stabilite per la specifica Misura/Azione, attraverso modalità che prevedono la realizzazione diretta da parte del partenariato, sulla base delle indicazioni fornite per la Misura 341 nel precedente paragrafo 6.1.

Tutti gli interventi a gestione diretta devono essere comunque previsti e descritti dal PIA-R.

La formale attivazione dell'intervento avviene secondo le modalità stabilite dal documento Indirizzi procedurali – Allegato A, paragrafo 1.4, che prevedono comunque la presentazione ad Avepa della domanda di aiuto relativa alla singola Misura/Azione.

b) Intervento a regia PAR

Considerata l'impostazione generale prefigurata per la realizzazione del PIA-R, anche in relazione ai conseguenti aspetti attuativi, questa formula rappresenta lo strumento prioritario, in particolare per dar corso ad interventi di interesse e valenza prevalentemente pubblica coerenti con la linea strategica del PIA-R ovvero rispondenti alle esigenze di soluzione della criticità o di consolidamento della opportunità di sviluppo che caratterizza la strategia.

Il ricorso a questa formula comporta necessariamente l'individuazione preventiva dei relativi soggetti richiedenti e beneficiari –esclusivamente di natura pubblica- e deve essere adeguatamente descritta e motivata nell'ambito del PIA-R, con riferimento comunque all'insieme delle condizioni, dei requisiti, degli importi di spesa e dei livelli di aiuto stabiliti dal PSR per le singole Misure e Azioni.

L'attivazione dell'intervento a regia avviene secondo le modalità stabilite per i PAR dal documento Indirizzi procedurali – Allegato A, paragrafo 1.3, che prevedono comunque la presentazione di apposita domanda di aiuto ad AVEPA da parte dei singoli soggetti richiedenti.

c) Intervento a bando pubblico a scadenza e graduatoria chiusa

Il bando pubblico a scadenza e graduatoria chiusa costituisce lo strumento attraverso il quale il partenariato dà attuazione agli interventi rivolti a soggetti privati, per consentire a tutti i potenziali beneficiari dell'Ambito Locale di poter accedere agli aiuti previsti dalla specifica Misura/Azione.

Il bando viene predisposto ed approvato dalla Regione, tenuto conto delle indicazioni fornite dal PIA-R e dal partenariato, per quanto riguarda eventuali condizioni e modalità specifiche di attuazione, anche in relazione alle priorità individuate per rispondere adeguatamente alla strategia proposta.

I soggetti richiedenti interessati presentano la domanda di aiuto ad Avepa secondo le modalità e le scadenze stabilite dal bando.

7. MODALITA' E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di aiuto relativa alla Misura 341 si articola nelle seguenti due fasi:

- presentazione alla Regione, presso l'Autorità di Gestione del PSR,³⁶ di una apposita manifestazione di interesse
- presentazione ad Avepa della domanda di aiuto.

7.1 Manifestazione di Interesse.

Entro le ore 12.00 del 30 aprile 2010 i soggetti interessati presentano la manifestazione di interesse alla **Regione del Veneto, Autorità di Gestione del PSR 2007 – 2013, Direzione Piani e Programmi Settore**

³⁵ Integrazione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

³⁶ Il testo: "e conseguente pubblicizzazione" è stato eliminato con DGR n. 1303 del 04/05/2010

Primario, Via Torino 110 Mestre (VE), utilizzando l'apposito formulario approvato con Decreto della medesima Direzione.

Il mancato rispetto della scadenza comporta l'esclusione della manifestazione d'interesse e la non ricevibilità della successiva domanda di aiuto e del relativo PIA-R presentati ai sensi della Misura 341. Non fa fede, in ogni caso, la data del timbro postale di spedizione.

Possono presentare la manifestazione di interesse sia i partenariati già costituiti che quelli in fase di costituzione. Nel caso in cui i partenariati non siano ancora formalmente costituiti, la manifestazione di interesse potrà essere presentata da un Ente pubblico³⁷ operante all'interno dell'Ambito Locale interessato, in qualità di soggetto proponente capofila.

La presentazione della manifestazione di interesse è soggetta al controllo dei seguenti elementi di ammissibilità generale:

- rispetto dei termini di presentazione
- presenza di tutti gli elementi/informazioni previste dal formulario
- sottoscrizione della manifestazione di interesse da parte del legale rappresentante del partenariato o del soggetto proponente
- presenza, in allegato, di apposita lettera di intenti sottoscritta dal soggetto proponente e da parte delle amministrazioni comunali che costituiscono l'Ambito Locale interessato
- *indicazione dei riferimenti relativi ad almeno due siti Internet sui quali la manifestazione di interesse, una volta considerata ammissibile dalla Regione, sarà pubblicata nei tempi stabiliti dalla relativa comunicazione.*³⁸

Entro i 30 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione, la Regione provvede all'esecuzione dei suddetti controlli sulle manifestazioni pervenute, alla conseguente comunicazione di ammissibilità generale nei confronti del soggetto proponente e alla pubblicazione delle manifestazioni di interesse ammissibili sul sito Internet della Regione, nella sezione dedicata allo Sviluppo Rurale.

La diffusione della manifestazione di interesse da parte della Regione non configura, in ogni caso, alcuna situazione di diritto rispetto alla successiva presentazione e valutazione della domanda di aiuto, da parte del medesimo –o altro- soggetto richiedente.

*I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di ammissibilità generale della manifestazione di interesse provvedono a svolgere le necessarie attività di promozione, informazione, formazione e animazione, anche attraverso la pubblicazione della manifestazione di interesse sui siti Internet previsti, nonché alla raccolta delle proposte operative formulate dagli operatori locali, finalizzate alla costituzione o al consolidamento del partenariato e all'elaborazione del PIA-R.*³⁹

7.2 Presentazione della domanda di aiuto

Entro il 30 settembre 2010, i partenariati in possesso dei requisiti previsti al precedente paragrafo 2 presentano apposita domanda di aiuto presso l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, Via N.Tommaseo 42, Padova, sulla base della modulistica e delle procedure previste dalla medesima Agenzia.

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda

1. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del partenariato che ha sottoscritto la domanda
2. Scheda riepilogativa punteggio richiesto (contenuta nel modello di domanda)
3. Copia dell'atto costitutivo/statuto, completa di relativo mandato nel caso di ATS, sottoscritto da tutti i partner
4. Progetto Integrato di Area – Rurale conforme al formulario approvato dall'AdG (n. 2 copie cartacee oltre a una copia su supporto magnetico)
5. Ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria, compresi eventuali documenti comprovanti il punteggio richiesto

³⁷ Con riferimento all'Elenco delle amministrazioni pubbliche, predisposto annualmente dall'ISTAT, ai sensi della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Ai fini della valutazione si fa riferimento all'elenco ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31/7/2009, n.176.

³⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 1303 del 04/05/2010

³⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 1303 del 04/05/2010

I documenti sopraelencati dal n. 1 al n. 4 sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7.4 Istruttoria della domanda

L'istruttoria della domanda avviene a cura di Avepa, sulla base delle procedure e modalità definite dal documento Indirizzi procedurali (Allegato A) e dal Manuale delle procedure e dei controlli (Avepa).⁴⁰

Nell'ambito dell'istruttoria, la valutazione del PIA-R avviene ad opera di una Commissione tecnica congiunta e paritetica Avepa-Regione composta di almeno quattro rappresentanti esperti in materia.

La Commissione, istituita con Decreto del Direttore di Avepa, ha il compito di valutare i PIA-R presentati, anche per quanto riguarda la relativa attribuzione del punteggio, che è oggetto di apposita proposta tecnica formulata entro i 150 giorni successivi alla presentazione delle domande.

Il conseguente provvedimento di approvazione della graduatoria viene adottato da Avepa entro i successivi 15 giorni.⁴¹

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento avviene sulla base delle spese sostenute dal soggetto richiedente, sottoforma di acconto *e di saldo*⁴². Non è prevista, in ogni caso, l'erogazione di anticipi.

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento *relativa ad acconto e saldo*⁴³ può essere presentata dal soggetto richiedente secondo le condizioni generali e le modalità stabilite dall'Allegato A-Indirizzi procedurali (*paragrafo 2.2.2*)⁴⁴, sulla base delle spese sostenute e di relativa documentazione, regolarmente quietanzata.⁴⁵

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Alla domanda di acconto deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante
2. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta
3. Copia dei giustificativi di pagamento
4. Scheda finanziaria riepilogativa degli interventi e delle relative spese rendicontate
5. Dichiarazione a firma del legale rappresentante per quanto riguarda il rispetto dei principi relativi alla trasparenza, alla concorrenza, alla normativa sugli appalti pubblici.

AVEPA cura la predisposizione della modulistica per la presentazione delle suddette domande, rendendole disponibili ai partenariati con adeguato anticipo, nonché la messa a punto delle relative procedure e delle modalità per l'erogazione dell'aiuto.

⁴⁰ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁴¹ Integrazione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁴² Integrazione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁴³ Integrazione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁴⁴ Integrazione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁴⁵ Il testo: “, entro 150 giorni dall'approvazione del finanziamento da parte di Avepa.” è stato eliminato dalla DGR n. 3546 del 30/12/2010